

916.01

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

del 26 ottobre 2011 (Stato 1° giugno 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 20 capoversi 1-3, 21 capoversi 2 e 4, 24 capoverso 1, 177 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr); visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; visti gli articoli 15 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 2005³ sulle dogane; visti gli articoli 4 capoverso 3 lettera c e 10 capoversi 1 e 3 della legge del 9 ottobre 1986⁴ sulla tariffa delle dogane,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Permesso generale d'importazione

¹ L'allegato 1 stabilisce per quali prodotti agricoli è necessario un permesso d'importazione. Il permesso è rilasciato sotto forma di permesso generale d'importazione (PGI) per determinati prodotti. Le deroghe all'obbligo di PGI sono disciplinate nel capitolo 5, nell'allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

² Il PGI è rilasciato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) su richiesta scritta a persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.

³ Per persone si intendono le persone fisiche e giuridiche come pure le comunità di persone.

⁴ Il PGI ha validità illimitata e non è trasferibile.

Art. 2 Indicazione del PGI nella dichiarazione doganale

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero di PGI dell'importatore, del destinatario o dell'intermediario.

Art. 3 Invii di domande, notifiche e offerte

¹ Sono consentiti invii via fax o Internet.

² Per momento della ricezione del fax o dell'invio via Internet si intende rispettivamente l'ora stampata sul fax e l'ora di entrata dell'invio via Internet.

³ Se le domande, le notifiche e le offerte non sono compilate in modo corretto o sono incomplete, l'UFAG riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio.

Capitolo 2: Aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale e prezzi soglia

Art. 4¹ Aliquote di dazio

Le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986² sulle dogane sono stabilite negli allegati 1 e 2.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3931](#)).

² RS [632.10](#)

Art. 5 Aliquote di dazio sullo zucchero

¹ Le aliquote di dazio sulle voci di tariffa 1701 e 1702 (allegato 1 n. 18) sono stabilite dall'UFAG.¹

² L'UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che i prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 2016² sull'approvvigionamento del Paese; LAP), corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell'Unione europea, ma ammontino almeno a 7 franchi al quintale.³

³ Se i prezzi, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, variano all'interno di una determinata fascia di fluttuazione, non è necessario adeguare le aliquote di dazio. La fascia di fluttuazione è superata se i prezzi si scostano dai prezzi di mercato praticati nell'Unione europea di oltre 3 franchi il quintale verso l'alto o verso il basso.

⁴ I prezzi sul mercato mondiale e dell'Unione europea sono determinati in particolare sulla base delle informazioni borsistiche, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati, dei prezzi pubblicati dalla Commissione europea e delle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3931](#)).

² RS [531](#)

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 al 30 set. 2021 ([RU 2018 4693](#)).

Art. 6 Aliquote di dazio sui cereali destinati all'alimentazione umana

¹ L'aliquota di dazio sui cereali del contingente doganale n. 27 delle voci di tariffa 1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 1008.4021, 1008.5021, 1008.6031 e 1008.9023 è stabilita dall'UFAG.¹

² L'UFAG stabilisce l'aliquota di dazio al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre in modo che il prezzo dei cereali importati destinati all'alimentazione umana, compresi l'aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia (art. 10 LAP²), corrisponda al prezzo di riferimento di 53 franchi il quintale.³

³ L'aliquota di dazio è adeguata soltanto se i prezzi del frumento importato, compresi l'aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia, superano una determinata fascia di fluttuazione. Quest'ultima è superata se i prezzi si scostano dal prezzo di riferimento di oltre 3 franchi il quintale verso l'alto o verso il basso. Il tributo rappresentato dall'aliquota di dazio e dal contributo al fondo di garanzia (imposizione doganale) non può tuttavia essere superiore a 23 franchi il quintale.

24 June 2019

⁴ L'aliquota di dazio è stabilita a partire dal prezzo sul mercato mondiale. Tale prezzo è determinato in particolare sulla base delle informazioni borsistiche, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati, e delle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

⁵ Le aliquote di dazio sui cereali grezzi destinati all'alimentazione umana del contingente doganale n. 28 delle voci di tariffa 1003.9041, 1004.9021 e 1005.9021 sono stabilite dall'UFAG. Quest'ultimo verifica mensilmente le aliquote di dazio e le adegua in base alla formula secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettera b, non appena le aliquote di dazio sui rispettivi alimenti per animali con prezzo soglia sono adeguate.⁴

⁶ Le aliquote di dazio sui cereali trasformati destinati all'alimentazione umana delle voci di tariffa 1101, 1102, 1103, 1104 e 1107 sono stabilite dall'UFAG. Sono calcolate con valori di resa in base all'imposizione doganale sulle rispettive materie prime dei contingenti doganali n. 27 e 28 e maggiorate di un supplemento massimo di 20 franchi al quintale. Le aliquote di dazio sulle materie prime e quelle sui prodotti trasformati sono adeguate contemporaneamente.⁵

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3931](#)).

² RS [531](#)

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 ([RU 2013 3931](#)).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3931](#)).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3931](#)).

Art. 7: Sistema dei prezzi soglia

I prezzi soglia, i valori indicativi d'importazione e la fascia di fluttuazione secondo l'articolo 20 LAgr nonché le voci di tariffa delle merci, le cui aliquote di dazio sono stabilite nel sistema dei prezzi soglia, sono elencati nell'allegato 1 numero 14.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3931](#)).

Art. 8 Prezzo franco dogana svizzera, non tassato

¹ Il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, si compone dei seguenti elementi:

a.

il prezzo del prodotto importato; e

b.

i costi di trasporto e d'assicurazione del prodotto agricolo franco dogana svizzera.

² L'UFAG stabilisce i prezzi franco dogana svizzera, non tassati, dei prodotti agricoli. Essi sono determinati in particolare sulla base di informazioni borsistiche e di informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

Art. 9: Adeguamento delle aliquote di dazio

L'UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio sui prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione e le adegua in base all'evoluzione dei prezzi franco dogana svizzera.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3931](#)).

Capitolo 3: Contingenti doganali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 10 Contingenti doganali, contingenti doganali parziali e quantità indicative

I contingenti doganali, i contingenti doganali parziali e le quantità indicative sono stabiliti nell'allegato 3. L'allegato 1 indica in quale contingente doganale o contingente doganale parziale rientra una voce di tariffa.

Art. 11 Periodo di contingentamento e utilizzo delle quote di contingente

¹ Il periodo di contingentamento è l'anno civile.

² Una quota di contingente può essere utilizzata solo entro il periodo di contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione.

³ Le deroghe alla norma del capoverso 2 sono disciplinate nell'articolo 16 dell'ordinanza del 26 novembre 2003¹ sul bestiame da macello.

¹ RS **916.341**

Art. 12 Definizioni

¹ Per avente diritto a una quota di contingente doganale intero o parziale (avente diritto a una quota di contingente) si intende una persona che adempie le condizioni generali e particolari per l'attribuzione di una quota di contingente.

² Per titolare di una quota di contingente doganale intero o parziale (titolare della quota di contingente) si intende una persona alla quale è stata attribuita una quota di contingente.

Art. 13 Condizione generale per l'attribuzione di quote di contingente

¹ Le quote di contingente possono essere attribuite a persone:

- a. con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero; e
- b. titolari di un PGI.

² I casi nei quali per l'attribuzione di una quota di contingente non è necessario un PGI sono disciplinati nel capitolo 4, nell'allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

Art. 14 Accordo sull'utilizzo di quote di contingente

¹ Il titolare di una quota di contingente può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente, affinché le importazioni di prodotti agricoli da parte degli aventi diritto a una quota di contingente siano computate sulla sua quota di contingente.

² Gli accordi sull'utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale devono essere notificati mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, entro il termine da esso impartito. L'UFAG può eccezionalmente autorizzare la notifica anche al di fuori del termine che ha impartito.

³ Gli accordi sull'utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale, conclusi prima dell'attribuzione, possono essere notificati per scritto all'UFAG entro il termine da esso impartito.

24 June 2019

⁴ Gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità devono essere notificati dal titolare della quota di contingente mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, al più tardi il giorno feriale precedente la dichiarazione doganale.

⁵ Per gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità l'UFAG può concedere deroghe alla notifica mediante l'applicazione Internet, se si tratta di accordi riguardanti quote di contingente esigue o di singole dichiarazioni doganali oppure se gli accordi sono stati conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente. Simili accordi devono essere notificati per iscritto all'UFAG entro il termine da esso impartito.

⁶ Nella dichiarazione doganale occorre indicare il numero di PGI dell'avente diritto a una quota di contingente.

Art. 15 Pubblicazione

¹ Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti sono pubblicate nel rapporto concernente le misure tariffali.

² Sono pubblicati:

- a. il contingente doganale intero o parziale;
- b. il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzo;
- c. il nome nonché la sede o il domicilio dell'importatore;
- d. le quote di contingente;
- e. il tipo e la quantità di prodotti agricoli effettivamente importati nel quadro della quota di contingente.

Sezione 2: Vendita all'asta

Art. 16 Bando

L'UFAG pubblica il bando della vendita all'asta sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 17¹ Offerte

¹ Le offerte devono pervenire all'UFAG entro il termine fissato nel bando mediante l'apposito modulo o essere presentate mediante l'applicazione Internet resa disponibile dall'UFAG.

² Per la quantità oggetto del bando, ogni offerente può presentare al massimo cinque offerte.

³ Non è consentito modificare o ritirare le offerte dopo la scadenza del termine di presentazione.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 6107](#)).

Art. 18 Attribuzione

¹ L'attribuzione delle quote di contingente avviene secondo l'ordine dei prezzi offerti partendo da quello più alto. Le deroghe in base alle quote di contingente

massime per attribuzione sono disciplinate nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

² Se al livello più basso di prezzo che può essere preso in considerazione la quantità offerta è superiore a quella da attribuire, le rispettive quote di contingente sono ridotte proporzionalmente. Se ne risulta una quota di contingente inferiore alla quantità minima consentita per offerta, l'offerente può ritirare la sua offerta.

³ Se la quantità di contingente oggetto del bando non è utilizzata totalmente, la quantità restante può:

a.

essere di nuovo annunciata agli offerenti mediante circolare; oppure

b.

essere di nuovo annunciata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 19 Prezzo d'aggiudicazione e termine di pagamento

¹ Il prezzo d'aggiudicazione corrisponde al prezzo offerto.

² Il termine di pagamento è di 90 giorni a contare dalla data della decisione.

³ e ⁴ ...¹

⁵ Le deroghe sono disciplinate nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

¹ Abrogati dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 ([RU 2015 4545](#)).

Art. 20 Pubblicazione dell'attribuzione

L'UFAG pubblica l'attribuzione delle quote di contingente sul suo sito Internet.

Sezione 3: Prestazione all'interno del Paese

Art. 21

¹ Per prestazione all'interno del Paese si intende il ritiro di prodotti agricoli svizzeri, di qualità commerciale, durante un periodo prestabilito (periodo di calcolo). I prodotti sono stabiliti nel capitolo 4 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

² Una prestazione all'interno del Paese può essere fatta valere solo se i prodotti agricoli sono ritirati e pagati direttamente al produttore. Le deroghe sono disciplinate nel capitolo 4 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

³ Le esigenze qualitative sono rispettate se i prodotti agricoli adempiono i criteri qualitativi formulati dalle ditte e dalle organizzazioni che l'UFAG ha incaricato della vigilanza.

⁴ Un prodotto agricolo indigeno può essere oggetto una sola volta di una prestazione all'interno del Paese.

Sezione 4: Attribuzione in funzione dell'ordine di entrata delle domande di permesso

Art. 22: Presentazione delle domande

¹ Se le quote di contingente sono attribuite in funzione dell'ordine di entrata delle domande presso l'UFAG, quest'ultime possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

a.

a partire dal primo giorno feriale di ottobre precedente l'inizio del periodo di contingentamento;

b.

per contingenti doganali interi o parziali suddivisi in più parti e in caso di aumenti temporanei del contingente: a partire dal primo giorno feriale del terzo mese precedente l'inizio della liberazione.

² Le deroghe sono disciplinate nel capitolo 4, nell'allegato 3 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

³ Le domande presentate lo stesso giorno sono considerate presentate contemporaneamente.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 6107](#)).

Art. 22a: Esigenze relative ai richiedenti e alle domande

Le esigenze relative ai richiedenti e alle domande sono disciplinate nel capitolo 4 e nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 6107](#)).

Art. 23: Attribuzione nel giorno di esaurimento del contingente doganale

Il giorno in cui il contingente doganale si esaurisce, la quantità rimanente è attribuita proporzionalmente alle domande presentate in quello stesso giorno.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 6107](#)).

Art. 24~~1~~

¹ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 6107](#)).

Sezione 5: Attribuzione in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali

Art. 25

Se le quote di contingente sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali, la dichiarazione doganale funge da domanda di una quota di contingente.

Sezione 6: Rinuncia alla ripartizione di contingenti doganali interi o parziali

Art. 26~~1~~

Se la ripartizione di un determinato contingente doganale intero o parziale non è disciplinata, gli aventi diritto a una quota di contingente possono effettuare ogni importazione all'aliquota di dazio del contingente (ADC).

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 4083](#)).

Capitolo 4: Prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato

Sezione 1: Importazione di animali della specie equina

Art. 27

¹ Le disposizioni del presente articolo si applicano agli animali della specie equina delle voci di tariffa riportate nell'allegato 1 numero 1. Esse non si applicano agli animali da macello, ai cavalli selvatici e agli asini selvatici.

² Le quote del contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

^{2bis} Il contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) è scaglionato in due parti e liberato secondo scadenze. Le parti sono liberate come segue:

a.¹

1° gennaio-31 dicembre (1^a parte): 3000 animali più il numero di animali stabilito in base a un eventuale aumento del contingente doganale conformemente all'allegato 3 numero 1;

b.

1° ottobre-31 dicembre (2^a parte): 822 animali.²

³ I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all'età di sei mesi) possono essere importati all'ADC, senza che l'importazione sia computata sul contingente doganale, se:

a.

la giumenta, gravida, è stata esportata nel quadro del regime di ammissione temporanea; o

b.

il passaporto per equide di cui all'articolo 15c dell'ordinanza del 27 giugno 1995³ sulle epizootie attesta che il puledro accompagna la madre.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 ([RU 2018 4191](#)).

² Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 ([RU 2015 4545](#)).

³ RS [916.401](#)

Sezione 2: Importazione di cereali, alimenti per animali, paglia e merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali

Art. 28 Determinazione delle aliquote di dazio

¹ L'UFAG calcola le aliquote di dazio per i prodotti di cui all'allegato 2 come segue:

a.

per le merci con prezzo soglia è determinante la differenza tra il prezzo soglia o il valore indicativo d'importazione da un lato e la somma tra il prezzo della merce franco dogana svizzera, non tassato, e il contributo al fondo di garanzia (art. 10 LAP¹) dall'altro;

b.

per le merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali, l'aliquota di dazio di cui alla lettera a deve essere moltiplicata per la quota, in percentuale, di alimenti per animali prodotta.

24 June 2019

² Contemporaneamente all'adeguamento delle aliquote di dazio di cui al capoverso 1, la Direzione generale delle dogane adegua le aliquote di dazio di cui all'articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 2005² sulle dogane.

³ Per i prodotti agricoli e i prodotti trasformati, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)³ può stabilire valori di resa sulla base della loro composizione.

⁴ Per i miscugli di foraggi delle voci di tariffa 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 e 2309.9089, il DEFR può prevedere che le aliquote di dazio siano stabilite sulla base di ricette standard.

⁵ L'UFAG stabilisce le aliquote di dazio sui miscugli di cereali per l'alimentazione di animali in modo che corrispondano all'aliquota di dazio più elevata sui cereali per l'alimentazione di animali.

¹ RS [531](#)

² RS [631.0](#)

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali ([RU 2004 4937](#)), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 29 Importazione di cereali grezzi per l'alimentazione umana

¹ La ripartizione del contingente doganale n. 28 (Cereali grezzi per l'alimentazione umana) non è disciplinata.

² Nella media di un anno civile, i cereali grezzi importati all'ADC devono essere utilizzati per l'alimentazione umana nella misura di almeno il 15 per cento nel caso dell'avena commestibile e dell'orzo commestibile e di almeno il 45 per cento nel caso del granturco commestibile.¹

³ Chi importa cereali grezzi secondo il capoverso 2 sottostà alle disposizioni sull'impegno d'impiego di cui agli articoli 51-54 dell'ordinanza del 1° novembre 2006² sulle dogane.³

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 ([RU 2015 4545](#)).

² RS [631.01](#)

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 ([RU 2015 4545](#)).

Art. 30 Contingente doganale di grano duro

¹ La ripartizione del contingente doganale n. 26 (Grano duro) non è disciplinata.

² Nella media di un trimestre civile, almeno il 64 per cento del grano duro importato all'ADC deve essere utilizzato per fabbricare prodotti della macinazione. Questi ultimi devono essere utilizzati come semolino da cucina per l'alimentazione umana oppure come friscello per produrre paste alimentari; nella media di un trimestre civile almeno il 96 per cento del friscello deve essere utilizzato a questo scopo.

³ Chi importa grano duro secondo il capoverso 2 sottostà alle disposizioni sull'impegno d'impiego di cui agli articoli 51-54 dell'ordinanza del 1° novembre 2006¹ sulle dogane.²

Art. 31 Contingente doganale di cereali panificabili

¹ Le quote del contingente doganale n. 27 (Cereali panificabili) sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

² Il contingente doganale è scaglionato in più parti secondo l'allegato 4 e liberato secondo scadenze. L'UFAG può modificare nell'allegato 4 le quantità parziali e i periodi. Può inoltre modificare l'inizio del periodo di contingentamento affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.

Art. 32 Versamento posticipato del dazio

¹ Se al momento dell'importazione le merci di cui all'allegato 1 numero 14 non sono state dichiarate come destinate al foraggiamento, nella media di ogni anno civile, su 100 chilogrammi lordi di merce importata possono esserne utilizzati quali foraggi al massimo 10; sono esclusi da tale disciplinamento i prodotti trasformati per i quali il DEFR ha stabilito valori di resa. Se la quantità massima è superata, sulla differenza va versata posticipatamente l'aliquota di dazio determinante.

² Se un'azienda di trasformazione non rispetta i valori minimi di resa di cui agli articoli 29 capoverso 2 e 30 capoverso 2 o non utilizza i prodotti della macinazione conformemente all'articolo 30 capoverso 2, sulla differenza è percepita posticipatamente l'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) applicabile nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto.¹

³ Se un'azienda di trasformazione non rispetta, per motivi qualitativi, i valori minimi di resa di cui all'articolo 30 capoverso 2, sulla differenza è percepita posticipatamente l'aliquota di dazio della voce di tariffa 1101.0059 applicabile nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto.

⁴ L'AFD decide in merito al versamento posticipato sulla base delle notifiche delle aziende di trasformazione o dei controlli che vi ha effettuato.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 ([RU 2015 4545](#)).

Art. 33 Riduzione del versamento posticipato

Se la trasformazione genera un minor valore, il versamento posticipato è ridotto in funzione del minor valore dell'alimento per animali.

Sezione 3: Importazione di latte e latticini, nonché di caseine e caseinati

Art. 34 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano:

- a.
 - al latte e ai latticini delle voci di tariffa di cui all'allegato 1 numero 4;
 - b.

24 June 2019

alla caseina, ai caseinati e agli altri derivati della caseina nonché alle colle a base di caseina delle voci di tariffa di cui all'allegato 1 numero 4.

Art. 35 Attribuzione delle quote del contingente doganale parziale

¹ Le quote del contingente doganale parziale n. 07.1 sono attribuite agli aventi diritto a una quota di contingente conformemente al regolamento del 22 dicembre 1933¹ concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche.

² Il contingente doganale parziale n. 07.2 è messo all'asta in due parti; la prima, pari a 100 tonnellate, da importare durante l'intero periodo di contingentamento e la seconda, pari a 200 tonnellate, da importare durante il secondo semestre del periodo di contingentamento.

³ Le quote del contingente doganale parziale n. 07.3 sono attribuite in funzione dell'ordine di entrata delle domande.²

⁴ Il contingente doganale parziale n. 07.4, pari a 100 tonnellate, è messo all'asta. Nell'ambito del contingente doganale parziale n. 07.4 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 chilogrammi.

⁵ Le quote del contingente doganale parziale n. 07.5 sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

⁶ La ripartizione del contingente doganale parziale n. 07.6 non è disciplinata.

⁷ La ripartizione del contingente doganale n. 08 non è disciplinata.

¹ RS [0.631.256.934.953](#)

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 6107](#)).

Art. 35a Importazione di merci del contingente doganale parziale n. 07.3

¹ Sono attribuite quote del contingente soltanto a persone munite di numero d'identificazione delle imprese (IDI).

² 200 tonnellate del contingente doganale parziale sono attribuite a richiedenti i quali possono comprovare che nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda hanno importato per proprio conto merci del contingente doganale parziale n. 07.3 con un peso lordo di almeno 100 chilogrammi all'ADFC o all'ADC. Sono considerate prove le copie delle dichiarazioni doganali nelle quali il richiedente è indicato quale importatore.

³ 10 tonnellate del contingente doganale parziale sono riservate a richiedenti ai quali negli ultimi tre periodi di contingentamento non è stata attribuita alcuna quota e che non hanno inoltrato alcuna domanda di cui al capoverso 2. Questi richiedenti ricevono una quota massima pari a 1000 chilogrammi lordi all'anno. Essi non possono cedere le loro quote con accordi sull'utilizzo giusta l'articolo 14.

⁴ I prodotti importati nell'ambito del contingente doganale parziale n. 07.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l'alimentazione umana.

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 6107](#)).

Art. 36¹

¹ L'art. 36 aveva effetto sino al 31 dic. 2018 (vedi art. 55 cpv. 2 qui appresso).

Sezione 4:⁵ Importazione di patate e prodotti a base di patate

Art. 37 **Categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate)**

¹ Dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base della situazione del mercato, l'UFAG suddivide la quantità totale del contingente doganale parziale n. 14.4 fra le singole categorie di merce.

² Suddivide il contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) nelle seguenti categorie di merce:

- a.
prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa 2103.9000 e 2104.1000;
- b.
altri prodotti semilavorati;
- c.
prodotti finiti.

³ L'assegnazione delle voci di tariffa alle singole categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4 è disciplinata nell'allegato 1 numero 9.

Art. 38 **Liberazione dei contingenti doganali parziali**

L'UFAG stabilisce i periodi nei quali le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina), n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (Patate da tavola) possono essere utilizzate.

Art. 39 **Aumento dei contingenti doganali parziali**

In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'UFAG può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali n. 14.1 a 14.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.

Art. 40 **Quote dei contingenti doganali parziali**

¹ Le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e i loro aumenti temporanei sono attribuiti in percentuale in funzione della prestazione all'interno del Paese delle singole persone rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto.

² L'UFAG attribuisce una quota dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e n. 14.2 esclusivamente a persone la cui prestazione all'interno del Paese supera 100 tonnellate.

³ Le quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono ripartite nel seguente modo:

- a.
3250 tonnellate sono messe all'asta;
- b.
3250 tonnellate sono attribuite in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto.

⁴ Aumenti temporanei del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono attribuiti in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto.

⁵ Le quote di mercato sono calcolate rispetto alla quantità totale importata all'ADC e all'ADFC nonché rispetto alle prestazioni all'interno del Paese di tutti gli aventi

24 June 2019

diritto durante il periodo di calcolo che va dal diciottesimo (luglio) al settimo (giugno) mese precedenti il relativo periodo di contingentamento. La quota di mercato di un avente diritto è il quoziente tra la somma dei suoi quantitativi d'importazione e della sua prestazione all'interno del Paese e l'intera somma.

⁶ Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) sono messe all'asta. Per i prodotti semilavorati di cui all'articolo 37 capoverso 2 lettera a, hanno diritto a quote del contingente doganale soltanto le persone che trasformano questi prodotti nella loro azienda.

Art. 41 Prestazione all'interno del Paese

¹ Per prestazione all'interno del Paese si intende:

a.

per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo;

b.

per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione;

c.

per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni.

² Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento.

Art. 42 Domande

Le domande di quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina), n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (Patate da tavola) devono pervenire all'UFAG entro il 30 settembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

Art. 43

Abrogato

Capitolo 5: Derghe all'obbligo del permesso d'importazione, margini di tolleranza

Sezione 1: Prodotti agricoli senza contingente doganale

Art. 44: Derghe nel traffico commerciale

I prodotti agricoli per i quali non esiste un contingente doganale secondo l'allegato 3 possono essere importati senza PGI fino a 20 chilogrammi lordi.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 6107](#)).

Art. 45: Derghe nel traffico turistico

Le merci del traffico turistico ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane possono essere importate senza PGI.

¹ Nuovo testo giusta l'all. all'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 ([RU 2014 979](#)).

² RS [631.0](#)

Sezione 2: Prodotti agricoli con contingente doganale

Art. 46 Deroche nel traffico commerciale

¹ I prodotti agricoli per i quali esiste un contingente doganale secondo l'allegato 3 possono essere importati senza PGI al di fuori del contingente doganale fino a 20 chilogrammi lordi.

² Per importazioni uniche in quantità esigue e in condizioni particolari, segnatamente in occasione di fiere o manifestazioni simili, nonché importazioni per l'ammissione temporanea a scopi sperimentali, su domanda l'UFAG può:

a.

esentare dall'obbligo di PGI senza limitazioni quantitative;

b.

autorizzare l'importazione all'ADC.

³ Le importazioni di cui al capoverso 2 non sono computate sul contingente doganale da ripartire.

⁴ D'intesa con l'AFD, l'UFAG può delegare agli uffici doganali, interamente o parzialmente, la competenza di concedere permessi secondo il capoverso 2.

Art. 47: Deroche nel traffico turistico

¹ I prodotti agricoli per i quali esiste un contingente doganale di cui all'allegato 3 possono essere importati senza PGI se si tratta di merci del traffico turistico ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane.

² Le importazioni secondo il capoverso 1 non sono computate sul contingente doganale da ripartire.

¹ Nuovo testo giusta l'all. all'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 ([RU 2014 979](#)).

² RS [631.0](#)

Art. 48¹

¹ Abrogato dall'all. all'O del 2 apr. 2014, con effetto dal 1° lug. 2014 ([RU 2014 979](#)).

Capitolo 6: Rilevazione dei dati, tasse e provvedimenti di salvaguardia

Art. 49 Rilevazione dei dati necessari

¹ Nella misura in cui l'applicazione della normativa in materia di importazione di prodotti agricoli o il rispetto di impegni internazionali lo richiedano, produttori, spedizionieri, magazzinieri, addetti alla trasformazione, commercianti, grossisti, dettaglianti, importatori, mittenti della merce, le loro organizzazioni nonché gli uffici centrali possono essere consultati per la rilevazione e la notifica di dati relativi alla situazione del mercato.

² I dati devono corrispondere alla realtà dei fatti al momento della rilevazione ed essere verificabili da parte dei servizi incaricati dell'esecuzione dei provvedimenti.

Art. 50: Obbligo di versare le tasse e aliquote delle tasse

Le importazioni con PGI sottostanno al versamento di una tassa. Si applicano le aliquote delle tasse di cui all'allegato 6.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 ([RU 20184693](#)).

Art. 51 Provvedimenti di salvaguardia

¹ D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (AFD), il DEFR adotta i provvedimenti organizzativi necessari per un'applicazione tempestiva ed efficace delle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo.

² Se l'applicazione è urgente ed è impossibile attendere la decisione del Consiglio federale, il DEFR decide dell'applicazione.

³ Se si deve supporre che tutte le relative condizioni siano soddisfatte, è possibile ricorrere alle clausole di salvaguardia in via eccezionale anche se tutte le informazioni relative all'accesso al mercato effettivamente accordato e i dati statistici necessari non sono ancora disponibili o valutati integralmente. Se mancano le basi statistiche riguardanti una voce di tariffa si possono utilizzare dati relativi a prodotti agricoli analoghi.

⁴ Per i prodotti agricoli deperibili e di stagione possono essere applicati periodi di calcolo più brevi.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 52 Esecuzione

¹ L'UFAG esegue la presente ordinanza, sempre che altre autorità non ne siano incaricate.

² L'AFD esegue la presente ordinanza alla frontiera e mette a disposizione dell'UFAG i dati concernenti le quantità di prodotti agricoli importate.

Art. 53 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulle importazioni agricole è abrogata.

² La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 7.

¹[[RU 1998 3125](#), [1999 3628](#), [2000 384 2838](#), [2001 299 2091](#) all. n. 14 2583, [2002 1482 1789 2506 3486](#), [2003 529](#) all. n. 6 5397, [2004 3055](#), [2005 503](#) all. n. 5, [2006 867](#) all. n. 5 889 2507 2995 all. 4 n. II 11 4845, [2007 1469](#) all. 4 n. 49 2327 3417 n. III 2 4477 n. IV 62 4631 4971 6225, [2008 3559 3817](#), [2009 1265 2585 5871](#), [2010 727 2323 3565 5539](#), [2011 2395 4389 4463 4773 5313 5317](#)].

Art. 54 Disposizione transitoria

Nel 2012 l'attribuzione delle quote di contingente secondo l'articolo 24 avviene conformemente al diritto anteriore.

Art. 54a: Disposizione transitoria della modifica del 26 ottobre 2016

¹ Per il periodo di contingentamento 2017 il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) è ripartito conformemente al diritto anteriore.

² Per il calcolo delle quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) secondo l'articolo 40 capoversi 3 lettera b e 4 per il periodo di

contingentamento 2018 viene utilizzata soltanto la quantità importata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017.

¹ Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 4083](#)).

Art. 54b: Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017

Le domande di attribuzione di quote del contingente doganale che possono essere utilizzate durante tutto il periodo di contingentamento 2018 e sono attribuite in funzione dell'ordine di entrata delle domande presso l'UFAG possono essere presentate soltanto a partire dal 1° dicembre 2017.

¹ Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 ([RU 2017 6107](#)).

Art. 55 Entrata in vigore e scadenza

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

² L'articolo 36 ha effetto sino al 31 dicembre 2018.¹

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 4083](#)).

Allegato 1¹

(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina

Per l'importazione degli animali della specie equina di seguito elencati non è necessario un PGI.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'articolo 27.

Il contingente doganale è attribuito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per	Contingente doganale (n.)
-----------------	-----------------------	---------------------------

	capo [1] (CHF)		
0101.2110			01
0101.2190			
0101.2991			01
0101.2995			
0101.2996	2250.00		
0101.2997	900.00		
0101.3011			01
0101.3019			
0101.3095			01
0101.3096			
0101.9093			01
0101.9099			

2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini

Per l'importazione degli animali di seguito elencati e di sperma di bovini è necessario un PGI. Le deroghe sono disciplinate nell'articolo 31 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS [916.310](#)).

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali sono contenute nell'OAlle.

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1](CHF)		Numero di capi/dosi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)
	per capo:			
0102.2110			0	02
0102.2191	1500.00		0	

0102.2199	1500.00		0	
0102.2991			0	02
0102.2999			0	
0102.3110			0	02
0102.3190	1500.00		0	
0102.3991			0	02
0102.3999			0	
0102.9092			0	02
0102.9098			0	
0103.1010			0	03
0103.1090	1000.00		0	
0103.9110	33.00		0	03
0103.9210	10.00		0	03
0104.1010	5.00		0	04.1
0104.2010	3.00		0	04.2
	per dose/unità di applicazione:			
0511.1010			0	12
0511.1090			0	

3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame

Per l'importazione degli animali e dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

24 June 2019

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali e la suddivisione delle categorie di carne e di prodotti carnei sono contenute nell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM; RS [916.341](#)).

La carne e i prodotti carnei di cinghiale come pure gli alimenti dietetici e per bambini non rientrano nel campo d'applicazione dell'OBM. Non sottostanno all'obbligo di PGI né sono computati sul contingente doganale. Le voci di tariffa nelle quali possono venir classificati questi prodotti sono contrassegnate, nella colonna 5, con l'informazione complementare [3-4].

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.ares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[3-1]

Il contingente doganale n. 06.3 è compreso nel contingente doganale preferenziale 301 secondo l'ordinanza 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS [632.421.0](#)).

[3-2]

Il contingente doganale n. 05.1 è compreso nel contingente doganale preferenziale 102 secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1.

[3-3]

Esclusi dall'obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale: alimenti dietetici e per bambini.

[3-4]

Esclusi dall'obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale: carne e prodotti carnei di cinghiale, nonché alimenti dietetici e per bambini.

[3-5] Non rientra nel campo d'applicazione dell'OBM.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
	per capo:			
0101.2911		0	05.7	
0101.2919		0		
0102.2911		0	05.7	
0102.2919		0		
0102.3911		0	05.7	
0102.3919		0		
0102.9012		0	05.7	

0102.9018		0		
0103.9120		0	06.4	
0103.9190		0		
0103.9220		0	06.4	
0103.9290		0		
0104.1020		0	05.7	
0104.1090		0		
0104.2020		0	05.7	
0104.2090		0		
	per 100 kg lordi:			
0201.1011		0	05	
ex 0201.1011		0	05.3	
ex 0201.1011		0	05.5	
ex 0201.1011		0	05.7	
ex 0201.1011		0	05.712	
0201.1019		20		
0201.1091	69.00	0	05	
ex 0201.1091		0	05.3	
ex 0201.1091		0	05.5	
ex 0201.1091		0	05.7	
ex		0	05.712	

0201.1091				
0201.1099		20		
0201.2011	109.00	0	05	
ex 0201.2011		0	05.3	
ex 0201.2011		0	05.5	
ex 0201.2011		0	05.7	
ex 0201.2011		0	05.712	
0201.2019		20		
0201.2091	159.00	0	05	
ex 0201.2091		0	05.3	
ex 0201.2091		0	05.5	
ex 0201.2091		0	05.7	
ex 0201.2091		0	05.711	
ex 0201.2091		0	05.712	
ex 0201.2091		0	05.713	
0201.2099		20		
0201.3011	109.00	0	05	
ex 0201.3011		0	05.3	
ex 0201.3011		0	05.5	

ex 0201.3011		0	05.7	
ex 0201.3011		0	05.712	
0201.3019		20		
0201.3091	159.00	0	05	
ex 0201.3091		0	05.3	
ex 0201.3091		0	05.5	
ex 0201.3091		0	05.7	
ex 0201.3091		0	05.711	
ex 0201.3091		0	05.712	
ex 0201.3091		0	05.713	
0201.3099		20		
0202.1011		0	05	
ex 0202.1011		0	05.3	
ex 0202.1011		0	05.5	
ex 0202.1011		0	05.7	
ex 0202.1011		0	05.712	
0202.1019		20		
0202.1091	69.00	0	05	
ex		0	05.3	

0202.1091				
ex 0202.1091		0	05.5	
ex 0202.1091		0	05.7	
ex 0202.1091		0	05.712	
0202.1099		20		
0202.2011	109.00	0	05	
ex 0202.2011		0	05.3	
ex 0202.2011		0	05.5	
ex 0202.2011		0	05.7	
ex 0202.2011		0	05.712	
0202.2019		20		
0202.2091	159.00	0	05	
ex 0202.2091		0	05.3	
ex 0202.2091		0	05.5	
ex 0202.2091		0	05.7	
ex 0202.2091		0	05.711	
ex 0202.2091		0	05.712	
ex 0202.2091		0	05.713	

0202.2099		20		
0202.3011	109.00	0	05	
ex 0202.3011		0	05.3	
ex 0202.3011		0	05.5	
ex 0202.3011		0	05.7	
ex 0202.3011		0	05.712	
0202.3019		20		
0202.3091	109.00	0	05	
ex 0202.3091		0	05.3	
ex 0202.3091		0	05.5	
ex 0202.3091		0	05.7	
ex 0202.3091		0	05.711	
ex 0202.3091		0	05.712	
ex 0202.3091		0	05.713	
0202.3099		20		
0203.1191		0	06.4	
0203.1199		20		
0203.1291		0	06.4	
0203.1299		20		
0203.1981		0	06.4	

0203.1991		20		
0203.1999		20		
0203.2191		0	06.4	
0203.2199		20		
0203.2291		0	06.4	
0203.2299		20		
0203.2981		0	06.4	
0203.2991		20		
0203.2999		20		
0204.1010		0	05	
ex 0204.1010		0	05.4	
ex 0204.1010		0	05.6	
ex 0204.1010		0	05.7	
ex 0204.1010		0	05.72	
0204.1090		20		
0204.2110		0	05	
ex 0204.2110		0	05.4	
ex 0204.2110		0	05.6	
ex 0204.2110		0	05.7	
ex 0204.2110		0	05.72	
0204.2190		20		

0204.2210		0	05	
ex 0204.2210		0	05.4	
ex 0204.2210		0	05.6	
ex 0204.2210		0	05.7	
ex 0204.2210		0	05.72	
0204.2290		20		
0204.2310		0	05	
ex 0204.2310		0	05.4	
ex 0204.2310		0	05.6	
ex 0204.2310		0	05.7	
ex 0204.2310		0	05.72	
0204.2390		20		
0204.3010		0	05	
ex 0204.3010		0	05.4	
ex 0204.3010		0	05.6	
ex 0204.3010		0	05.7	
ex 0204.3010		0	05.72	
0204.3090		20		
0204.4110		0	05	

ex 0204.4110		0	05.4	
ex 0204.4110		0	05.6	
ex 0204.4110		0	05.7	
ex 0204.4110		0	05.72	
0204.4190		20		
0204.4210		0	05	
ex 0204.4210		0	05.4	
ex 0204.4210		0	05.6	
ex 0204.4210		0	05.7	
ex 0204.4210		0	05.72	
0204.4290		20		
0204.4310		0	05	
ex 0204.4310		0	05.4	
ex 0204.4310		0	05.6	
ex 0204.4310		0	05.7	
ex 0204.4310		0	05.72	
0204.4390		20		
0204.5010		0	05.7	
0204.5090		20		

0205.0010		0	05.73	
0205.0090		20		
0206.1011	79.00	0	05	
ex 0206.1011		0	05.3	
ex 0206.1011		0	05.5	
ex 0206.1011		0	05.7	
ex 0206.1011		0	05.713	
0206.1019		20		
0206.1021		0	05	
ex 0206.1021		0	05.3	
ex 0206.1021		0	05.5	
ex 0206.1021		0	05.7	
0206.1029		20		
0206.1091	109.00	0	05	
ex 0206.1091		0	05.3	
ex 0206.1091		0	05.5	
ex 0206.1091		0	05.7	
0206.1099		20		
0206.2110		0	05	
ex		0	05.3	

0206.2110				
ex 0206.2110		0	05.5	
ex 0206.2110		0	05.7	
ex 0206.2110		0	05.713	
0206.2190		20		
0206.2210	190.00	0	05	
ex 0206.2210		0	05.3	
ex 0206.2210		0	05.5	
ex 0206.2210		0	05.7	
0206.2290		20		
0206.2910		0	05	
ex 0206.2910		0	05.3	
ex 0206.2910		0	05.5	
ex 0206.2910		0	05.7	
0206.2990		20		
0206.3091		0	05.7	
0206.3099		20		
0206.4191		0	05.7	
0206.4199		20		
0206.4991		0	05.7	

0206.4999		20		
0206.8010	49.00	0	05	
ex 0206.8010		0	05.4	
ex 0206.8010		0	05.6	
ex 0206.8010		0	05.7	
0206.8090		20		
0206.9010	50.00	0	05	
ex 0206.9010		0	05.4	
ex 0206.9010		0	05.6	
ex 0206.9010		0	05.7	
0206.9090		20		
0207.1110	30.00	0	06.4	
0207.1190		20		
0207.1210	30.00	0	06.4	
0207.1290		20		
0207.1311	30.00	0	06.4	
0207.1319		20		
0207.1321	30.00	0	06.4	
0207.1329		20		
0207.1481	30.00	0	06.4	
0207.1489		20		
0207.1491	30.00	0	06.4	

0207.1499		20		
0207.2410	30.00	0	06.4	
0207.2490		20		
0207.2510	30.00	0	06.4	
0207.2590		20		
0207.2611	30.00	0	06.4	
0207.2619		20		
0207.2621	30.00	0	06.4	
0207.2629		20		
0207.2781	30.00	0	06.4	
0207.2789		20		
0207.2791	30.00	0	06.4	
0207.2799		20		
0207.4110	30.00	0	06.4	
0207.4190		20		
0207.4210	30.00	0	06.4	
0207.4290		20		
0207.4411	30.00	0	06.4	
0207.4419		20		
0207.4491	30.00	0	06.4	
0207.4499		20		
0207.4510	36.33	PGI non necessario		[3-5]
0207.4591	30.00	0	06.4	
0207.4599		20		
0207.5110	30.00	0	06.4	

0207.5190		20		
0207.5210	30.00	0	06.4	
0207.5290		20		
0207.5411	30.00	0	06.4	
0207.5419		20		
0207.5491	30.00	0	06.4	
0207.5499		20		
0207.5510	36.33	PGI non necessario		[3-5]
0207.5591	30.00	0	06.4	
0207.5599		20		
0207.6011	30.00	0	06.4	
0207.6019		20		
0207.6021	30.00	0	06.4	
0207.6029		20		
0207.6041	30.00	0	06.4	
0207.6049		20		
0207.6051	30.00	0	06.4	
0207.6059		20		
0207.6091	30.00	0	06.4	
0207.6099		20		
0209.1010		0	06.4	
0209.1090		20		
0210.1191		0	06.1	
0210.1199		20		
0210.1291		0	06.4	

0210.1299		20		
0210.1991		0	06	
ex 0210.1991		0	06.1	
ex 0210.1991		0	06.3 (301)	[3-1]
ex 0210.1991		0	06.4	
0210.1999		20		
0210.2010		0	05	
ex 0210.2010		0	05.1 (102)	[3-2]
ex 0210.2010		0	05.7	
0210.2090		20		
0210.9911		0	05.7	
0210.9912		0	06.4	
0210.9919		20		
0210.9931	30.00	0	06.4	
0210.9939		20		
0210.9941	30.00	0	06.4	
0210.9949		20		
0210.9951	30.00	0	06.4	
0210.9959		20		
0210.9961	30.00	0	06.4	
0210.9969		20		
0210.9971	30.00	0	06.4	

0210.9979		20		
0210.9981	30.00	0	06.4	
0210.9989		20		
0504.0039	0.50	PGI non necessario		[3-5]
1601.0011		0	06.3 (301)	[3-1]
1601.0019		20		
1601.0021		0	06.3 (301)	[3-1]
1601.0029		20		
1601.0031	75.00	0	06.4	
1601.0039		20		
1602.1010	85.00	PGI non necessario	05.7	[3-5]
1602.2071		0	05.7	
1602.2079		20		
1602.3110	50.00	0	06.4	[3-3]
1602.3190		20		[3-3]
1602.3210	50.00	0	06.4	[3-3]
1602.3290		20		[3-3]
1602.3910	50.00	0	06.4	[3-3]
1602.3990		20		[3-3]
1602.4111	115.00	0	06.2	[3-4]
1602.4119		20		[3-4]
1602.4191		0	06.2	[3-4]
1602.4199		20		[3-4]
1602.4210	100.00	0	06	[3-4]

ex 1602.4210		0	06.2	
ex 1602.4210		0	06.4	
1602.4290		20		[3-4]
1602.4910		0	06	[3-4]
ex 1602.4910		0	06.3 (301)	[3-1]
ex 1602.4910		0	06.4	
1602.4990		20		[3-4]
1602.5011		0	05.2	
1602.5019		20		
1602.5091	140.00	0	05	[3-3]
ex 1602.5091		0	05.2	
ex 1602.5091		0	05.7	
1602.5099		20		[3-3]
1602.9011		0	05.7	
1602.9019		20		

4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali interi e parziali sono contenute negli articoli 34 a 36.

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.ares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[4-1]

L'aliquota di dazio è stabilita nell'ordinanza del DEFR del 27 gennaio 2005 concernente gli elementi mobili (em) applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS [632.111.722.1](#)).

[4-2]

Importato nei limiti del contingente doganale speciale («contingente Fontal»): CHF 50.- per 100 kg lordi.

[4-3]

I prodotti importati nel quadro del contingente doganale parziale n. 07.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l'alimentazione umana.

[4-4]

Per i prodotti diversi dalla caseina acida non è necessario un PGI.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
0401.1010		0	07.1	
0401.2010		0	07.1	
0401.4000		20	07.6	
0401.5010		20	07.6	
0401.5020	1340.00	20	07.6	
0402.1000		20	07.6	
0402.2111		0	07.2	
0402.2120	1340.00	20	07.6	
0402.2911		0	07.2	
0402.2920	1340.00	20	07.6	
0402.9110	223.00	20	07.6	
0402.9120	1340.00	20	07.6	
0402.9910	223.00	20	07.6	
0402.9920		20	07.6	
0403.1020	[4-1]	PGI non necessario	07.6	

0403.1091			0	07.3	[4-3]
0403.9031	[4-1]		20	07.6	
0403.9039			20	07.6	
0403.9041	[4-1]		0	07.3	[4-3]
0403.9051			0	07.3	[4-3]
0403.9061	[4-1]		20	07.6	
0403.9069			20	07.6	
0403.9072	[4-1]		20	07.6	
0403.9079	[4-1]		20	07.6	
0403.9091	18.00		0	07.3	[4-3]
0404.1000	170.00		20	07.6	
0404.9011			20	07.6	
0404.9019			20	07.6	
0404.9081			0	07.3	[4-3]
0404.9099			20	07.6	
0405.1011			0	07.4	
0405.1091			0	07.4	
0405.2011	[4-1]		0	07.3	[4-3]
0405.2019			0	07.3	[4-3]
0405.9010			0	07.4	
0406.1010			PGI non necessario	07.6	
0406.1020			PGI non necessario	07.6	
0406.1090			PGI non necessario	07.6	
0406.2010			PGI non	07.6	

			necessario		
0406.2090			PGI non necessario	07.6	
0406.3010			PGI non necessario	07.6	
0406.3090			PGI non necessario	07.6	
0406.4010			PGI non necessario	07.6	
0406.4021			PGI non necessario	07.6	
0406.4029			PGI non necessario	07.6	
0406.4081			PGI non necessario	07.6	
0406.4089			PGI non necessario	07.6	
0406.9011			PGI non necessario	07.6	
0406.9019			PGI non necessario	07.6	
0406.9021			PGI non necessario	07.6	
0406.9031			PGI non necessario	07.6	
0406.9039			PGI non necessario	07.6	
0406.9051			PGI non necessario	07	
ex 0406.9051		50.00	PGI non necessario	07.5	[4-2]
ex			PGI non	07.6	

0406.9051			necessario		
0406.9059			PGI non necessario	07	
ex 0406.9059		50.00	PGI non necessario	07.5	[4-2]
ex 0406.9059			PGI non necessario	07.6	
0406.9060			PGI non necessario	07.6	
0406.9091			PGI non necessario	07.6	
0406.9099			PGI non necessario	07.6	
3501.1010			0	08	[4-4]
3501.9011			PGI non necessario	08	
3501.9019			PGI non necessario	08	

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute nell'ordinanza del 26 novembre 2003 sulle uova (OU; RS [916.371](#)).

Non vi sono aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.

[5-1]

I contingenti doganali parziali sono ripartiti in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

[5-2]

Ovoalbumina per usi diversi da quelli tecnici.

[5-3]

Nessun disciplinamento della ripartizione del contingente doganale, ogni importazione è autorizzata all'ADC (art. 26 OIAgr; art. 3 OU).

Voce di tariffa		Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
-----------------	--	---------------------------	----------------------------

0407.1110	09	[5-1]
0407.1190		
0407.1910	09	[5-1]
0407.1990		
0407.2110	09	[5-1]
0407.2190		
0407.2910	09	[5-1]
0407.2990		
0407.9010	09	[5-1]
0407.9090		
0408.1110	10	[5-3]
0408.1190		
0408.1910	11	[5-3]
0408.1990		
0408.9110	10	[5-3]
0408.9190		
0408.9910	11	[5-3]
0408.9990		
3502.1110	10	[5-2] [5-3]
3502.1190		[5-2]
3502.1910	11	[5-2] [5-3]
3502.1990		[5-2]

6. Piante vive

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)
0601.1010	38.10
0601.2010	1.40
0602.2059	5.20
0602.4010	5.20
0602.9011	1.40
0602.9012	0.20
0602.9019	5.20
0604.2010	0.00
0604.2021	0.00
0604.2029	5.00
0604.2090	0.00
0604.9011	0.00
0604.9091	0.00
0713.3319	0.00

7. Disciplinamento del mercato: piantimi di alberi da frutta

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 3. Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'O del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS [916.121.10](#)).

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[7-1]

60 000 pezzi possono essere importati all'aliquota di dazio zero nei limiti del contingente doganale n. 104 secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS [632.421.0](#)). Il contingente doganale preferenziale è liberato a scaglioni (art. 18a OIEVFF) e in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

Voce di	Aliquota di dazio per	Numero di kg lordi	Contingente
---------	-----------------------	--------------------	-------------

tariffa	100 kg lordi [1] (CHF)		senza obbligo di PGI	doganale (n.)
0602.2011	450.00		20	[7-1]
0602.2019	300.00		20	[7-1]
0602.2021	350.00		20	[7-1]
0602.2029	300.00		20	[7-1]
0602.2031	300.00		20	[7-1]
0602.2039	300.00		20	[7-1]
0602.2041	0.00		20	
0602.2049	0.00		20	
0602.2071	170.00		20	[7-1]
0602.2072	90.00		20	[7-1]
0602.2081	40.00		20	[7-1]
0602.2082	40.00		20	[7-1]

8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 3.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili

[8-1]

Nessun disciplinamento della ripartizione del contingente doganale n. 13, ogni importazione è autorizzata all'ADC (art. 26 OIAgr; art. 12 OIEVFF [RS [916.121.10](#)]). Il contingente doganale n. 105 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS [632.421.0](#)) è attribuito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)		Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n) [8-1]

0603.1110	12.50		0	13, 105
0603.1120	12.50		20	
0603.1210			0	13, 105
0603.1220	25.00		20	
0603.1310			0	13, 105
0603.1320	25.00		20	
0603.1410			0	13, 105
0603.1420	25.00		20	
0603.1510			0	13, 105
0603.1520	25.00		20	
0603.1911			0	13, 105
0603.1918			0	13, 105
0603.1921	25.00		20	
0603.1928	25.00		20	

9. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati nei limiti del contingente doganale è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS [0.631.256.934.953](#)) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute negli articoli 37 a 42. Nella colonna «Categoria di merci e informazioni complementari» è indicata la suddivisione del contingente doganale parziale n. 14.4 secondo l'articolo 37 capoverso 2.

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[9-1]

L'aliquota di dazio è stabilita nell'ordinanza del DEFR del 27 gennaio 2005 concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS [632.111.722.1](#)).

[9-2]

Non interessato dalle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale parziale (n.)	Categoria di merci e informazioni complementari
0701.1010	1.40	0	14.1	Patate da semina
0701.9010	6.00	0		
ex 0701.9010			14.2	Patate destinate alla valorizzazione
ex 0701.9010			14.3	Patate da tavola
0701.9091		20		
0701.9099		20		
0710.1010		0	14.4	Prodotti semilavorati
0710.9021		0	14.4	Prodotti semilavorati
0712.9021		0	14.4	Prodotti semilavorati
1105.1011		0	14.4	Prodotti semilavorati
1105.2011		0	14.4	Prodotti semilavorati
2001.9031		0	14.4	Prodotti finiti
2004.1012	[9-1]	0	14.4	Prodotti finiti
2004.1013		0	14.4	Prodotti finiti
2004.1092	[9-1]	0	14.4	Prodotti finiti
2004.1093		0	14.4	Prodotti finiti

2004.9028			0	14.4	Prodotti finiti
2004.9051			0	14.4	Prodotti finiti
2005.2021			0	14.4	Prodotti finiti
2005.2022			0	14.4	Prodotti finiti
2005.2029	785.00		PGI non necessario		[9-2]
2005.2092			0	14.4	Prodotti finiti
2005.2093			0	14.4	Prodotti finiti
2005.2099	257.30		PGI non necessario		[9-2]
2005.9921			0	14.4	Prodotti finiti
2005.9951			0	14.4	Prodotti finiti

10. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi freschi

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS [0.631.256.934.953](#)) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'OIEVFF (RS [916.121.10](#)). Le voci di tariffa senza obbligo di PGI non sono interessate dalle norme dell'OIEVFF [10-4].

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili. Nel periodo d'approvvigionamento completo possono essere applicate le aliquote di dazio fuori contingente ridotte. Per la voce di tariffa 0709.3019 l'aliquota di dazio può essere applicata dal 4 luglio al 9 settembre.

[10-1]

Pomodori peretti per salsa, importati dal 20 agosto al 23 settembre.

Il gruppo delle voci di tariffa secondo l'articolo 4 OIEVFF è indicato nella colonna 5.

[10-2.1] 1° gruppo (pomodori)

[10-2.2] 2° gruppo (lollo)

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0702.0010		20	15	
0702.0011		0	15	
0702.0019	600.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0702.0020		20	15	
0702.0021		0	15	
ex 0702.0021		PGI non necessario	15	[10-1]
0702.0029	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0702.0030		20	15	[10-2.1]
0702.0031		0	15	[10-2.1]
0702.0039	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.1]
0702.0090		20	15	[10-2.1]
0702.0091		0	15	[10-2.1]
0702.0099	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.1]
0703.1011		20	15	

0703.1013		0	15	
0703.1019		20		
0703.1020		20	15	
0703.1021		0	15	
0703.1029	250.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0703.1030		20	15	
0703.1031		0	15	
0703.1039		20		
0703.1040		20	15	
0703.1041		0	15	
0703.1049		20		
0703.1050		20	15	
0703.1051		0	15	
0703.1059	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0703.1060		20	15	
0703.1061		0	15	
0703.1069		20		
0703.1070		20	15	
0703.1071		0	15	
0703.1079		20		
0703.9010		20	15	
0703.9011		0	15	
0703.9019	130.00	20		periodo d'approvvigionamento

				completo
0703.9020		20	15	
0703.9021		0	15	
0703.9029	130.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0703.9090		PGI non necessario	15	[10-4]
0704.1010		20	15	
0704.1011		0	15	
0704.1019		20		
0704.1020		20	15	
0704.1021		0	15	
0704.1029		20		
0704.1090		20	15	
0704.1091		0	15	
0704.1099	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.2010		20	15	
0704.2011		0	15	
0704.2019		20		
0704.9011		20	15	
0704.9018		0	15	
0704.9019	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.9020		20	15	

0704.9021		0	15	
0704.9029	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.9030		20	15	
0704.9031		0	15	
0704.9039		20		
0704.9040		20	15	
0704.9041		0	15	
0704.9049	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.9050		20	15	
0704.9051		0	15	
0704.9059	120.00	20		periodo d'auto-approvvigionamento
0704.9060		20	15	
0704.9061		0	15	
0704.9062	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.9063		20	15	
0704.9064		0	15	
0704.9069		20		
0704.9070		20	15	
0704.9071		0	15	
0704.9079	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo

0704.9080		20	15	
0704.9081		0	15	
0704.9089		20		
0705.1111		20	15	
0705.1118		0	15	
0705.1119	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.1120		20	15	
0705.1121		0	15	
0705.1129	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.1191		20	15	
0705.1198		0	15	
0705.1199	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.1910		20	15	
0705.1911		0	15	
0705.1919	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.1920		20	15	
0705.1921		0	15	
0705.1929	400.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.1930		20	15	[10-2.2]
0705.1931		0	15	[10-2.2]

0705.1939	400.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.2]
0705.1940		20	15	[10-2.2]
0705.1941		0	15	[10-2.2]
0705.1949	400.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.2]
0705.1950		20	15	
0705.1951		0	15	
0705.1959		20		
0705.1990		20	15	
0705.1991		0	15	
0705.1999	400.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.2110		20	15	
0705.2111		0	15	
0705.2119		20		
0705.2910		20	15	
0705.2911		0	15	
0705.2919	200.00	20		periodo d'auto-a approvvigionamento
0705.2920		20	15	
0705.2921		0	15	
0705.2929	250.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.2930		20	15	

0705.2931		0	15	
0705.2939		20		
0705.2940		20	15	
0705.2941		0	15	
0705.2949	250.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.2950		20	15	
0705.2951		0	15	
0705.2959		20		
0705.2960		20	15	
0705.2961		0	15	
0705.2969		20		
0705.2970		20	15	
0705.2971		0	15	
0705.2979	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.1010		20	15	
0706.1011		0	15	
0706.1019	250.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.1020		20	15	
0706.1021		0	15	
0706.1029	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.1030		20	15	

0706.1031		0	15	
0706.1039	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.9011		20	15	
0706.9018		0	15	
0706.9019	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.9021		20	15	
0706.9028		0	15	
0706.9029		20		
0706.9030		20	15	
0706.9031		0	15	
0706.9039		20		
0706.9040		20	15	
0706.9041		0	15	
0706.9049	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.9050		20	15	
0706.9051		0	15	
0706.9059	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.9060		20	15	
0706.9061		0	15	
0706.9069	350.00	20		periodo d'approvvigionamento completo

0706.9090		PGI non necessario		[10-4]
ex 0706.9090		PGI non necessario	15	[10-3] [10-4]
0707.0010		20	15	
0707.0011		0	15	
0707.0019	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0707.0020		20	15	
0707.0021		0	15	
0707.0029	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0707.0030		20	15	
0707.0031		0	15	
0707.0039		20		
0707.0040		20	15	
0707.0041		0	15	
0707.0049		20		
0707.0050		PGI non necessario	15	[10-4]
0708.1010		20	15	
0708.1011		0	15	
0708.1019		20		
0708.1020		20	15	
0708.1021		0	15	
0708.1029	200.00	20		periodo d'approvvigionamento

				completo
0708.2010		PGI non necessario	15	[10-4]
0708.2021		20	15	
0708.2028		0	15	
0708.2029		20		
0708.2031		20	15	
0708.2038		0	15	
0708.2039		20		
0708.2041		20	15	[10-2.3]
0708.2048		0	15	[10-2.3]
0708.2049	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.3]
0708.2091		20	15	[10-2.3]
0708.2098		0	15	[10-2.3]
0708.2099	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.3]
0708.9080		20	15	
0708.9081		0	15	
0708.9089		20		
0709.2010		20	15	
0709.2011		0	15	
0709.2019	480.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.2090		PGI non necessario	15	[10-4]

0709.3010		20	15	
0709.3011		0	15	
0709.3019	150.00	20		dal 4 luglio al 9 settembre
0709.4010		20	15	[10-2.4]
0709.4011		0	15	[10-2.4]
0709.4019	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.4]
0709.4020		20	15	[10-2.4]
0709.4021		0	15	[10-2.4]
0709.4029	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.4]
0709.4090		20	15	
0709.4091		0	15	
0709.4099		20		
0709.6011		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.6012	10.00	PGI non necessario	15	[10-4]
0709.6090		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.7010		20	15	
0709.7011		0	15	
0709.7019	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.7090		PGI non necessario	15	[10-4]

0709.9110		20	15	
0709.9120		0	15	
0709.9130		20		
0709.9200		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.9300		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.9911		20	15	
0709.9918		0	15	
0709.9919		20		
0709.9920		20	15	
0709.9921		0	15	
0709.9929	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9930		20	15	
0709.9931		0	15	
0709.9939	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9940		20	15	
0709.9941		0	15	
0709.9949	300.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9950		20	15	
0709.9951		0	15	
0709.9959	130.00	20		periodo d'approvvigionamento completo

0709.9960		20	15	
0709.9961		0	15	
0709.9969	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9970		20	15	
0709.9971		0	15	
0709.9979	700.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9980		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.9999		PGI non necessario	15	[10-4]

11. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi congelati

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 2.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Non vi sono aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'OIEVFF (RS [916.121.10](#)).

Voce di tariffa	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0710.2110	0	16	
0710.2190	20		
0710.2291	0	16	
0710.2299	20		
0710.3011	0	16	
0710.3019	20		
0710.8011	0	16	

0710.8019	20		
0710.9011	0	16	
0710.9019	20		

12. Disciplinamento del mercato: frutta fresca

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS [0.631.256.934.953](#)) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'OIEVFF (RS [916.121.10](#)). Le voci di tariffa senza obbligo di PGI non sono interessate dalle norme dell'OIEVFF [12-3].

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili. Nel periodo d'approvvigionamento completo possono essere applicate le aliquote di dazio fuori contingente ridotte.

[12-1]

Per la frutta spappolata o schiacciata durante il trasporto non è necessario un PGI.

[12-2]

Contingente doganale n. 19: senza prodotti per ulteriore lavorazione industriale.

Voce di tariffa	Contingente doganale per 100 kg lordi [1](CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0808.1021	2.00	20	17	
0808.1022	2.00	0	17	
0808.1029	140.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0808.1031	5.00	20	17	
0808.1032	5.00	0	17	
0808.1039	140.00	20		periodo

				d'approvvigionamento completo
0808.3021	2.00	20	17	
0808.3022	2.00	0	17	
0808.3029	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0808.3031	5.00	20	17	
0808.3032	5.00	0	17	
0808.3039	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0808.4021	2.00	20	17	
0808.4022	2.00	0	17	
0808.4029	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0808.4031	5.00	20	17	
0808.4032	5.00	0	17	
0808.4039	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0809.1011	3.00	20	18	[12-1]
0809.1018	3.00	0	18	[12-1]
0809.1019	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0809.1091	5.00	20	18	[12-1]
0809.1098	5.00	0	18	[12-1]
0809.1099	200.00	20		periodo d'approvvigionamento

				completo
0809.2110	3.00	20	18	[12-1]
0809.2111	3.00	0	18	[12-1]
0809.2119	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0809.2910	3.00	20	18	[12-1]
0809.2911	3.00	0	18	[12-1]
0809.2919	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0809.3010	4.00	PGI non necessario		[12-3]
0809.3020	4.00	PGI non necessario		[12-3]
0809.4012	3.00	20	18	[12-1]
0809.4013	3.00	0	18	[12-1]
0809.4014		20		[12-1]
0809.4015	3.00	PGI non necessario	18	[12-3]
0809.4092	10.00	20	18	[12-1]
0809.4093	10.00	0	18	[12-1]
0809.4094		20		[12-1]
0809.4095	10.00	PGI non necessario	18	[12-3]
0810.1010		20	19	[12-1] [12-2]
0810.1011		0	19	[12-1] [12-2]
0810.1019	450.00	20		periodo d'approvvigionamento completo

0810.2010		20	19	[12-1] [12-2]
0810.2011		0	19	[12-1] [12-2]
0810.2019	400.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0810.2020		20	19	[12-1] [12-2]
0810.2021		0	19	[12-1] [12-2]
0810.2029	300.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0810.2030		PGI non necessario	19	[12-2] [12-3]
0810.3012	5.00	PGI non necessario	19	[12-2] [12-3]
0810.3021	5.00	20	19	[12-1] [12-2]
0810.3022	5.00	0	19	[12-1] [12-2]
0810.3029		20		[12-1]

13. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'OIEVFF (RS [916.121.10](#)). La voce di tariffa 0808.4011 non è interessata dalle norme dell'OIEVFF [13-1].

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)		Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingenti doganali (n.)	Informazioni complementari
0808.1011	2.00		0	20	

0808.1019		20		
0808.3011	2.00	0	20	
0808.3019		20		
0808.4011	2.00	PGI non necessario	20	[13-1]
2009.7111		0	21, 31	
2009.7119		20		
2009.7121		0	21, 31	
2009.7129		20		
2009.7910		0	21, 31	
2009.7990		20		
2009.8921		0	21, 31	
2009.8929		20		
2009.8931		0	21, 31	
2009.8939		20		
2009.8941		0	21, 31	
2009.8949		20		
2009.9011		0	21, 31	
2009.9019		20		
2009.9031		0	21, 31	
2009.9039		20		
2009.9041		0	21, 31	
2009.9049		20		
2009.9051		0	21, 31	
2009.9059		20		
2009.9071		0	21, 31	

2009.9079		20		
2009.9081		0	21, 31	
2009.9089		20		
2202.9921		0	21, 31	
2202.9929		20		
2202.9951		0	21, 31	
2202.9959		20		
2202.9971		0	21, 31	
2202.9979		20		
2206.0011		0	21, 31	
2206.0019		20		

14. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali, semi oleosi e merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute negli articoli 28 a 33. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS [0.631.256.934.953](#)) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe e prescrizioni specifiche sono indicate nella rispettiva colonna.

Le aliquote di dazio sono indicate nell'allegato 2.

Prezzi soglia per gruppo di prodotti in franchi per 100 chilogrammi lordi

Gruppo 1	0713.1011	(piselli in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali)	39.00
Gruppo 2	1003.1000	(orzo, da semina)	78.00
Gruppo 3	1003.9059	(orzo, per l'alimentazione di animali)	36.00
Gruppo 4	1201.9010	(fave di soia, per l'alimentazione di animali)	50.00
Gruppo 5	1214.1010	(farina e agglomerati sotto forma di pellets, di erba medica, per l'alimentazione di animali)	32.00
Gruppo 6	1501.1011	(strutto, grezzo, per l'alimentazione di)	60.00

		animali)	
Gruppo 7	1702.3021	(glucosio, chimicamente puro, allo stato solido, per l'alimentazione di animali)	40.00
Gruppo 8	2102.2011	(lieviti morti, per l'alimentazione di animali)	49.00
Gruppo 9	2303.1011	(proteine di patate, per l'alimentazione di animali)	59.00
Gruppo 10	2304.0010	(residui solidi di soia/panelli di soia, per l'alimentazione di animali)	45.00
Gruppo 11	3505.1010	(destrina e altri amidi modificati, per l'alimentazione di animali)	41.00

Se una voce di tariffa rientra in un gruppo di prodotti, essa è indicata nella colonna 2.

[14-1.1-11]

Le voci di tariffa il cui valore indicativo d'importazione coincide con il prezzo soglia sono in grassetto.

[14-2]

Eccetto le faggeole.

[14-3]

Da semina, con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi.

[14-4]

Le aliquote di dazio sono calcolate in funzione di ricette standard stabilite nell'ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998 concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard (RS [916.112.231](#)).

[14-5]

Le aliquote di dazio di miscugli di cereali per l'alimentazione di animali sono stabilite secondo l'articolo 28 capoverso 5.

[14-6]

Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposizioni della LAP (RS [531](#)).

Fascia di fluttuazione

La fascia di fluttuazione per i prezzi soglia e i valori indicativi d'importazione elencati nel presente allegato ammonta a più/meno 3 franchi il quintale.

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
0505.9011	Gruppo 9	67.00	[14-6]
0508.0091	Gruppo 9	47.00	[14-6]
0511.9110	Gruppo 9	58.00	[14-6]

0511.9911	Gruppo 9	68.00	[14-6]
0511.9919	Gruppo 9	56.00	[14-6]
0708.9010	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0709.9991	Gruppo 3	37.00	[14-6]
0712.9070	Gruppo 3	37.00	[14-6]
0713.1011	39.00	39.00	[14-1.1] [14-6]
0713.1012	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.1091	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.2011	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.2012	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.2091	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.3111	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3112	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3191	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3211	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3212	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3291	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3311	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3312	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3391	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3411	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.3412	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3491	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.3511	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3512	Gruppo 1		PGI non necessario

0713.3591	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3911	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3912	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3991	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.4011	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.4012	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.4091	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.5012	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.5013	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.5091	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.6011	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.6012	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.6091	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.9021	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.9022	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.9081	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0714.1010	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0714.2010	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0714.3010	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0714.4010	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0714.5010	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0714.9020	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0802.2110	Gruppo 1	54.00	[14-6]
0802.2120	Gruppo 1		[14-6]
0802.2210	Gruppo 1	56.00	[14-6]

0802.2220	Gruppo 1		[14-6]
0802.3110	Gruppo 1	54.00	[14-6]
0802.3120	Gruppo 1		[14-6]
0802.3210	Gruppo 1	56.00	[14-6]
0802.3220	Gruppo 1		[14-6]
0813.4081	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0813.4092	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0813.5012	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0813.5021	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0813.5081	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0813.5092	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0901.9011	Gruppo 5	7.00	[14-6]
1001.1100	Gruppo 2	91.00	[14-3]
1001.1931	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1001.1939	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1001.1940	Gruppo 3		PGI non necessario
1001.9100	Gruppo 2	91.00	[14-3]
1001.9931	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1001.9939	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1001.9940	Gruppo 3		PGI non necessario
1002.1000	Gruppo 2	184.00	[14-3]
1002.9031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1002.9039	Gruppo 3	37.00	[14-6]
1002.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1003.1000	78.00	78.00	[14 1.2] [14-3]

1003.9020	Gruppo 3		[14-6]
1003.9030	Gruppo 3		PGI non necessario
1003.9051	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1003.9059	36.00	36.00	[14-1.3] [14-6]
1003.9060	Gruppo 3		PGI non necessario
1004.1000	Gruppo 2	86.00	[14-3]
1004.9031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1004.9039	Gruppo 3	32.00	[14-6]
1004.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1005.1000	Gruppo 2	712.00	[14-3]
1005.9031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1005.9039	Gruppo 3	37.00	[14-6]
1005.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1006.1021	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1006.1029	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1006.2021	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1006.2029	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1006.3021	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1006.3029	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1006.4021	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1006.4029	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1007.9031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1007.9039	Gruppo 3	36.00	[14-6]
1007.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.1031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]

1008.1039	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1008.1040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.2931	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.2939	Gruppo 3	34.00	[14-6]
1008.2940	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.3031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.3039	Gruppo 3	34.00	[14-6]
1008.3040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.4031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.4039	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1008.4040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.5031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.5039	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1008.5040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.6010	Gruppo 2	82.00	[14-3]
1008.6041	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.6049	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1008.6050	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.9035	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.9037	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1008.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1101.0051	Gruppo 11	45.00	[14-6]
1101.0059	Gruppo 11	49.00	[14-6]
1102.2020	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1102.9013	Gruppo 11	49.00	[14-6]

1102.9045	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1102.9046	Gruppo 11	41.00	[14-6]
1102.9052	Gruppo 11	48.00	[14-6]
1102.9062	Gruppo 11	49.00	[14-6]
1103.1112	Gruppo 11	48.00	[14-6]
1103.1192	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1103.1320	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1103.1912	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1103.1922	Gruppo 11	50.00	[14-6]
1103.1932	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1103.1993	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1103.2012	Gruppo 11	45.00	[14-6]
1103.2022	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1103.2092	Gruppo 11	45.00	[14-6]
1104.1220	Gruppo 11	51.00	[14-6]
1104.1912	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1104.1922	Gruppo 11	45.00	[14-6]
1104.1993	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1104.2230	Gruppo 11	50.00	[14-6]
1104.2320	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1104.2912	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1104.2923	Gruppo 11	39.00	[14-6]
1104.2933	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1104.2993	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1104.3070	Gruppo 11	48.00	[14-6]

1104.3081	Gruppo 11	62.00	[14-6]
1104.3093	Gruppo 11	48.00	[14-6]
1105.1021	Gruppo 11	40.00	[14-6]
1105.2021	Gruppo 11	42.00	[14-6]
1106.1010	Gruppo 11	42.00	[14-6]
1106.2010	Gruppo 11	35.00	[14-6]
1106.3010	Gruppo 11	51.00	[14-6]
1107.1013	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1107.1094	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1107.2013	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1107.2094	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1108.1120	Gruppo 11	41.00	[14-6]
1108.1220	Gruppo 11	40.00	[14-6]
1108.1320	Gruppo 11	36.00	[14-6]
1108.1420	Gruppo 11	41.00	[14-6]
1108.1912	Gruppo 11	41.00	[14-6]
1108.1992	Gruppo 11	41.00	[14-6]
1108.2020	Gruppo 11	36.00	[14-6]
1201.9010	50.00	50.00	[14-1.4] [14-6]
1201.9021	Gruppo 4		[14-6]
1201.9023	Gruppo 4		[14-6]
1201.9024	Gruppo 4		[14-6]
1201.9026	Gruppo 4		[14-6]
1201.9027	Gruppo 4		[14-6]
1201.9091	Gruppo 4		PGI non necessario

1202.4110	Gruppo 4	50.00	[14-6]
1202.4121	Gruppo 4		[14-6]
1202.4123	Gruppo 4		[14-6]
1202.4124	Gruppo 4		[14-6]
1202.4126	Gruppo 4		[14-6]
1202.4127	Gruppo 4		[14-6]
1202.4210	Gruppo 4	51.00	[14-6]
1202.4221	Gruppo 4		[14-6]
1202.4223	Gruppo 4		[14-6]
1202.4224	Gruppo 4		[14-6]
1202.4226	Gruppo 4		[14-6]
1202.4227	Gruppo 4		[14-6]
1203.0010	Gruppo 4	48.00	[14-6]
1203.0021	Gruppo 4		[14-6]
1203.0023	Gruppo 4		[14-6]
1203.0024	Gruppo 4		[14-6]
1203.0026	Gruppo 4		[14-6]
1203.0027	Gruppo 4		[14-6]
1204.0010	Gruppo 4	49.00	[14-6]
1204.0021	Gruppo 4		[14-6]
1204.0023	Gruppo 4		[14-6]
1204.0024	Gruppo 4		[14-6]
1204.0026	Gruppo 4		[14-6]
1204.0027	Gruppo 4		[14-6]
1205.1010	Gruppo 4	56.00	[14-6]

1205.1021	Gruppo 4		[14-6]
1205.1023	Gruppo 4		[14-6]
1205.1024	Gruppo 4		[14-6]
1205.1026	Gruppo 4		[14-6]
1205.1027	Gruppo 4		[14-6]
1205.1040	Gruppo 4	56.00	[14-6]
1205.1051	Gruppo 4		[14-6]
1205.1053	Gruppo 4		[14-6]
1205.1054	Gruppo 4		[14-6]
1205.1056	Gruppo 4		[14-6]
1205.1057	Gruppo 4		[14-6]
1205.9010	Gruppo 4	56.00	[14-6]
1205.9021	Gruppo 4		[14-6]
1205.9023	Gruppo 4		[14-6]
1205.9024	Gruppo 4		[14-6]
1205.9026	Gruppo 4		[14-6]
1205.9027	Gruppo 4		[14-6]
1205.9040	Gruppo 4	56.00	[14-6]
1205.9051	Gruppo 4		[14-6]
1205.9053	Gruppo 4		[14-6]
1205.9054	Gruppo 4		[14-6]
1205.9056	Gruppo 4		[14-6]
1205.9057	Gruppo 4		[14-6]
1206.0010	Gruppo 4	41.00	[14-6]
1206.0021	Gruppo 4		[14-6]

1206.0023	Gruppo 4		[14-6]
1206.0024	Gruppo 4		[14-6]
1206.0026	Gruppo 4		[14-6]
1206.0027	Gruppo 4		[14-6]
1206.0040	Gruppo 4	47.00	[14-6]
1206.0041	Gruppo 4		[14-6]
1206.0053	Gruppo 4		[14-6]
1206.0054	Gruppo 4		[14-6]
1206.0056	Gruppo 4		[14-6]
1206.0057	Gruppo 4		[14-6]
1207.1010	Gruppo 4	44.00	[14-6]
1207.1021	Gruppo 4		[14-6]
1207.1023	Gruppo 4		[14-6]
1207.1024	Gruppo 4		[14-6]
1207.1026	Gruppo 4		[14-6]
1207.1027	Gruppo 4		[14-6]
1207.2910	Gruppo 4	38.00	[14-6]
1207.2921	Gruppo 4		[14-6]
1207.2923	Gruppo 4		[14-6]
1207.2924	Gruppo 4		[14-6]
1207.2926	Gruppo 4		[14-6]
1207.2927	Gruppo 4		[14-6]
1207.3010	Gruppo 4	50.00	[14-6]
1207.3021	Gruppo 4		[14-6]
1207.3023	Gruppo 4		[14-6]

1207.3024	Gruppo 4		[14-6]
1207.3026	Gruppo 4		[14-6]
1207.3027	Gruppo 4		[14-6]
1207.4010	Gruppo 4	48.00	[14-6]
1207.4021	Gruppo 4		[14-6]
1207.4023	Gruppo 4		[14-6]
1207.4024	Gruppo 4		[14-6]
1207.4026	Gruppo 4		[14-6]
1207.4027	Gruppo 4		[14-6]
1207.5010	Gruppo 4	55.00	[14-6]
1207.5021	Gruppo 4		[14-6]
1207.5023	Gruppo 4		[14-6]
1207.5024	Gruppo 4		[14-6]
1207.5026	Gruppo 4		[14-6]
1207.5027	Gruppo 4		[14-6]
1207.6010	Gruppo 4	40.00	[14-6]
1207.6021	Gruppo 4		[14-6]
1207.6023	Gruppo 4		[14-6]
1207.6024	Gruppo 4		[14-6]
1207.6026	Gruppo 4		[14-6]
1207.6027	Gruppo 4		[14-6]
1207.7010	Gruppo 4	51.00	[14-6]
1207.7021	Gruppo 4		[14-6]
1207.7023	Gruppo 4		[14-6]
1207.7024	Gruppo 4		[14-6]

1207.7026	Gruppo 4		[14-6]
1207.7027	Gruppo 4		[14-6]
1207.9111	Gruppo 4	46.00	[14-6]
1207.9113	Gruppo 4		[14-6]
1207.9114	Gruppo 4		[14-6]
1207.9115	Gruppo 4		[14-6]
1207.9116	Gruppo 4		[14-6]
1207.9117	Gruppo 4		[14-6]
1207.9921	Gruppo 4	46.00	[14-6]
1207.9922	Gruppo 4		[14-6]
1207.9923	Gruppo 4		[14-6]
1207.9924	Gruppo 4		[14-6]
1207.9925	Gruppo 4		[14-6]
1207.9926	Gruppo 4		[14-6]
1207.9981	Gruppo 4	51.00	[14-2] [14-6]
1207.9983	Gruppo 4		[14-2] [14-6]
1207.9984	Gruppo 4		[14-2] [14-6]
1207.9985	Gruppo 4		[14-2] [14-6]
1207.9986	Gruppo 4		[14-2] [14-6]
1207.9987	Gruppo 4		[14-2] [14-6]
1208.1010	Gruppo 4	50.00	[14-6]
1208.9010	Gruppo 4	50.00	[14-6]
1209.1010	Gruppo 5	26.00	[14-6]
1209.2911	Gruppo 5	62.00	[14-6]
1209.2912	Gruppo 5		PGI non necessario

1209.9911	Gruppo 5	45.00	[14-6]
1209.9912	Gruppo 5		PGI non necessario
1209.9991	Gruppo 5	46.00	[14-6]
1212.2910	Gruppo 5	24.00	[14-6]
1212.9110	Gruppo 5	35.00	[14-6]
1212.9291	Gruppo 5	26.00	[14-6]
1212.9310	Gruppo 5	40.00	[14-6]
1212.9410	Gruppo 5	34.00	[14-6]
1212.9920	Gruppo 5	40.00	[14-6]
1213.0091	Gruppo 5	10.00	PGI non necessario
1213.0099	Gruppo 5	14.00	[14-6]
1214.1010	32.00	32.00	[14-1.5] [14-6]
1214.9011	Gruppo 5	25.00	PGI non necessario
1214.9019	Gruppo 5	33.00	[14-6]
1404.9010	Gruppo 5	35.00	[14-6]
1501.1011	60.00	60.00	[14-1.6] [14-6]
1501.1019	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1501.2011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1501.2019	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1501.9011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1501.9019	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1502.1011	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1502.1019	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1502.9011	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1502.9012	Gruppo 6	57.00	[14-6]

1502.9019	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1503.0010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1504.1091	Gruppo 6	63.00	[14-6]
1504.2010	Gruppo 6	63.00	[14-6]
1504.3010	Gruppo 6	63.00	[14-6]
1505.0011	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1505.0091	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1506.0011	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1506.0012	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1506.0019	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1507.1010	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1507.9011	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1507.9091	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1508.1010	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1508.9011	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1508.9091	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1509.1010	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1509.9010	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1510.0010	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1511.1010	Gruppo 6	56.00	[14-6]
1511.9011	Gruppo 6	54.00	[14-6]
1511.9091	Gruppo 6	54.00	[14-6]
1512.1110	Gruppo 6	63.00	[14-6]
1512.1911	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1512.1991	Gruppo 6	62.00	[14-6]

1512.2110	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1512.2910	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1513.1110	Gruppo 6	56.00	[14-6]
1513.1911	Gruppo 6	54.00	[14-6]
1513.1991	Gruppo 6	56.00	[14-6]
1513.2110	Gruppo 6	56.00	[14-6]
1513.2911	Gruppo 6	54.00	[14-6]
1513.2991	Gruppo 6	56.00	[14-6]
1514.1110	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1514.1910	Gruppo 6	54.00	[14-6]
1514.9110	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1514.9910	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1515.1110	Gruppo 6	63.00	[14-6]
1515.1910	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1515.2110	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1515.2910	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1515.3010	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1515.5011	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1515.5020	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1515.9011	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1515.9021	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1515.9031	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1515.9091	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1516.1010	Gruppo 6	54.00	[14-6]
1516.2010	Gruppo 6	59.00	[14-6]

1517.1010	Gruppo 6	54.00	[14-6]
1517.9010	Gruppo 6	61.00	[14-6]
1518.0011	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1518.0081	Gruppo 6	56.00	[14-6]
1518.0093	Gruppo 6	61.00	[14-6]
1702.3021	40.00	40.00	[14-1.7] [14-6]
1702.3033	Gruppo 7	40.00	[14-6]
1702.4011	Gruppo 7	40.00	[14-6]
1702.6022	Gruppo 7	34.00	[14-6]
1702.9011	Gruppo 7	41.00	[14-6]
1703.9091	Gruppo 7	32.00	[14-6]
1802.0010	Gruppo 5	22.00	[14-6]
1905.9021	Gruppo 11	47.00	[14-6]
2102.1091	Gruppo 8	49.00	[14-6]
2102.2011	49.00	49.00	[14-1.8] [14-6]
2102.2021	Gruppo 8	52.00	[14-6]
2103.3011	Gruppo 4	28.00	[14-6]
2301.1011	Gruppo 9	61.00	[14-6]
2301.1019	Gruppo 9	48.00	[14-6]
2301.2010	Gruppo 9	61.00	[14-6]
2302.1010	Gruppo 11	45.00	[14-6]
2302.3020	Gruppo 11	34.00	[14-6]
2302.4030	Gruppo 11	35.00	[14-6]
2302.4091	Gruppo 11	35.00	[14-6]
2302.5010	Gruppo 11	30.00	[14-6]

2303.1011	59.00	59.00	[14-1.9] [14-6]
2303.1012	Gruppo 9	28.00	[14-6]
2303.1018	Gruppo 9	51.00	[14-6]
2303.2010	Gruppo 9	34.00	[14-6]
2303.3010	Gruppo 9	34.00	[14-6]
2304.0010	45.00	45.00	[14-1.10] [14-6]
2305.0010	Gruppo 10	47.00	[14-6]
2306.1010	Gruppo 10	34.00	[14-6]
2306.2010	Gruppo 10	31.00	[14-6]
2306.3010	Gruppo 10	28.00	[14-6]
2306.4110	Gruppo 10	34.00	[14-6]
2306.4910	Gruppo 10	34.00	[14-6]
2306.5010	Gruppo 10	26.00	[14-6]
2306.6010	Gruppo 10	22.00	[14-6]
2306.9011	Gruppo 10	31.00	[14-6]
2306.9021	Gruppo 10	31.00	[14-6]
2308.0020	Gruppo 5	21.00	[14-6]
2308.0030	Gruppo 5	28.00	[14-6]
2308.0040	Gruppo 5	21.00	[14-6]
2308.0050	Gruppo 5	33.00	[14-6]
2308.0060	Gruppo 5	28.00	[14-6]
2309.9011	[14-4]		[14-6]
2309.9041	Gruppo 9	55.00	[14-6]
2309.9081	[14-4]		[14-6]
2309.9082	[14-4]		[14-6]

2309.9089	[14-4]		[14-6]
3505.1010	41.00	41.00	[14-1.11] [14-6]
3505.2010	Gruppo 11	51.00	[14-6]
3809.1010	Gruppo 11	41.00	[14-6]
3823.1110	Gruppo 6	64.00	[14-6]
3823.1210	Gruppo 6	63.00	[14-6]
3823.1910	Gruppo 6	63.00	[14-6]

14a. Merci per la fabbricazione di malto da birra o birra

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)
0713.1013	1.25
0713.1092	4.85
0713.2013	0.35
0713.2092	4.85
0713.3113	0.35
0713.3192	4.85
0713.3213	1.25
0713.3292	4.85
0713.3313	1.25
0713.3392	4.85
0713.3413	1.25
0713.3492	4.85
0713.3513	1.25

0713.3592	4.85
0713.3913	1.25
0713.3992	4.85
0713.4013	0.35
0713.4092	4.85
0713.5014	0.35
0713.5092	4.85
0713.6013	0.35
0713.6092	4.85
0713.9023	0.35
0713.9082	4.85
1001.1910	3.35
1001.9910	28.35
1002.9010	28.35
1003.9010	0.95
1004.9010	0.95
1005.9010	0.85
1006.1010	0.95
1006.2010	0.95
1006.3010	3.35
1006.4010	3.35
1007.9010	0.95
1008.1010	0.95
1008.2910	0.95
1008.3010	0.95

1008.4010	0.95
1008.5010	0.95
1008.6020	28.35
1008.9010	0.95
1103.1111	4.85
1103.1310	4.85
1103.1921	10.35
1103.1931	4.85
1103.1991	10.35
1103.2091	10.35
1104.1210	10.35
1104.1921	10.35
1104.1991	10.35
1104.2210	10.35
1104.2310	10.35
1104.2921	10.35
1104.2931	10.35
1104.2991	10.35
1104.3091	10.35
1107.1011	0.00
1107.1091	0.00
1107.2011	0.00
1107.2091	0.00
1108.1110	10.35
1108.1210	10.35

1108.1310	6.35
1108.1410	10.35
1108.1911	6.35
1108.1991	10.35
1108.2010	10.35

15. Disciplinamento del mercato: cereali e diversi semi e frutta per l'alimentazione umana

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI dell'UFAG o un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS [531](#)). Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS [0.631.256.934.953](#)) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate dall'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute negli articoli 28 a 33 per quanto concerne la ripartizione dei contingenti doganali e nell'articolo 4 o 6 per quanto concerne il calcolo delle aliquote di dazio delle voci di tariffa in questione. Per le voci di tariffa del capitolo 12 della tariffa doganale non vi sono prescrizioni specifiche.

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[15-1]

L'aliquota di dazio è stabilita secondo l'articolo 6.

[15-2]

Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposizioni della LAP.

[15-3]

Il PGI è necessario soltanto per le sementi.

Voce di tariffa	Voce di tariffa per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
1001.1921	1.00	[15-2]	26	
1001.1929	30.00	PGI non necessario		
1001.9921	18.00	[15-2]	27	[15-1]

1001.9929	40.00		PGI non necessario		
1002.9021	18.00		[15-2]	27	[15-1]
1002.9029	40.00		PGI non necessario		
1003.9041	Allegato 2		0	28	[15-1]
1003.9049	20.00		PGI non necessario		
1004.9021	Allegato 2		0	28	[15-1]
1004.9029	20.00		PGI non necessario		
1005.9021	Allegato 2		0	28	[15-1]
1005.9029	20.00		PGI non necessario		
1007.9021	18.00		[15-2]	27	[15-1]
1008.1021	18.00		[15-2]	27	[15-1]
1008.2921	18.00		[15-2]	27	[15-1]
1008.4021	18.00		[15-2]	27	[15-1]
1008.5021	18.00		[15-2]	27	[15-1]
1008.6031	18.00		[15-2]	27	[15-1]
1008.6039	40.00		PGI non necessario		
1008.9023	18.00		[15-2]	27	[15-1]
1101.0043	63.80		PGI non necessario		[15-1]
1101.0048	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1102.2010	Allegato 2		PGI non necessario		[15-1]

1102.9011	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1102.9044	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1102.9051	25.60		PGI non necessario		[15-1]
1102.9061	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1103.1119	66.90		PGI non necessario		
1103.1199	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1103.1390	Allegato 2		PGI non necessario		[15-1]
1103.1919	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1103.1929	Allegato 2		PGI non necessario		[15-1]
1103.1939	26.10		PGI non necessario		[15-1]
1103.1992	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1103.1999	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1103.2019	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1103.2029	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1103.2099	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1104.1290	Allegato 2		PGI non necessario		[15-1]

1104.1919	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1104.1929	Allegato 2		PGI non necessario		[15-1]
1104.1992	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1104.1999	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1104.2220	Allegato 2		PGI non necessario		[15-1]
1104.2390	Allegato 2		PGI non necessario		[15-1]
1104.2913	52.90		PGI non necessario		[15-1]
1104.2918	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1104.2922	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1104.2932	Allegato 2		PGI non necessario		[15-1]
1104.2992	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1104.2999	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1104.3089	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1107.1012	50.70		[15-2]		[15-1]
1107.1092	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1107.1093	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1107.2012	50.70		[15-2]		[15-1]

1107.2092	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1107.2093	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1107.2099	50.70		PGI non necessario		[15-1]
1201.9099	0.10		PGI non necessario		
1202.4199	0.10		PGI non necessario		
1202.4299	0.10		PGI non necessario		
1203.0090	0.10		PGI non necessario		
1204.0099	0.10		PGI non necessario		
1205.1031	0.10		PGI non necessario		
1205.1039	0.10		20		[15-3]
1205.1061	0.10		PGI non necessario		
1205.1069	0.10		20		[15-3]
1205.9031	0.10		PGI non necessario		
1205.9039	0.10		20		[15-3]
1205.9061	0.10		PGI non necessario		
1205.9069	0.10		20		[15-3]
1206.0031	0.10		PGI non necessario		
1206.0039	0.10		PGI non		

			necessario		
1206.0061	0.10		PGI non necessario		
1206.0069	0.10		PGI non necessario		
1207.1091	0.10		PGI non necessario		
1207.1099	0.10		PGI non necessario		
1207.2991	0.10		PGI non necessario		
1207.2999	0.10		PGI non necessario		
1207.3091	0.10		PGI non necessario		
1207.3099	0.10		PGI non necessario		
1207.4091	0.10		PGI non necessario		
1207.4099	0.10		PGI non necessario		
1207.5091	0.10		PGI non necessario		
1207.5099	0.10		PGI non necessario		
1207.6091	0.10		PGI non necessario		
1207.6099	0.10		PGI non necessario		
1207.7091	0.10		PGI non necessario		
1207.7099	0.10		PGI non		

		necessario		
1207.9118	0.10	PGI non necessario		
1207.9119	0.10	PGI non necessario		
1207.9927	0.10	PGI non necessario		
1207.9929	0.10	PGI non necessario		
1207.9988	0.10	PGI non necessario		
1207.9989	0.10	PGI non necessario		

16. Disciplinamento del mercato: oli e grassi alimentari

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS [531](#)), se sono utilizzati per l'alimentazione umana. Le deroghe sono indicate nella colonna 3.

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)		Informazioni complementari
1104.3011	83.00		
1104.3012	77.10		
1104.3021	39.20		
1104.3039	94.85		
1501.1091	138.25		
1501.1099	149.10		
1501.2091	138.25		
1501.2099	149.10		

1501.9091	138.25		
1501.9099	149.10		
1502.1091	138.25		
1502.1099	149.10		
1502.9091	138.25		
1502.9099	149.10		
1503.0091	138.25		
1503.0099	149.10		
1504.1098	138.25		
1504.1099	149.10		
1504.2091	138.25		
1504.2099	149.10		
1504.3091	138.25		
1504.3099	149.10		
1506.0091	134.25		
1506.0099	149.10		
1507.1090	127.20		
1507.9018	157.25		
1507.9019	168.10		
1507.9098	138.25		
1507.9099	149.10		
1508.1090	127.20		
1508.9018	157.25		
1508.9019	168.10		
1508.9098	138.25		

1508.9099	149.10		
1509.1091	88.15		
1509.1099	134.25		
1509.9091	92.15		
1509.9099	138.25		
1510.0091	127.20		
1510.0099	138.25		
1511.1090	116.05		
1511.9018	157.25		
1511.9019	168.10		
1511.9098	138.25		
1511.9099	149.10		
1512.1190	127.20		
1512.1918	157.25		
1512.1919	168.10		
1512.1998	138.25		
1512.1999	149.10		
1512.2190	127.20		
1512.2991	138.25		
1512.2999	149.10		
1513.1190	121.60		
1513.1918	157.25		
1513.1919	168.10		
1513.1998	145.25		
1513.1999	156.10		

1513.2190	121.60		
1513.2918	157.25		
1513.2919	168.10		
1513.2998	145.25		
1513.2999	156.10		
1514.1190	127.20		
1514.1991	138.25		
1514.1999	149.10		
1514.9190	127.20		
1514.9991	138.25		
1514.9999	149.10		
1515.1190	127.20		
1515.1991	138.25		
1515.1999	149.10		
1515.2190	127.20		
1515.2991	138.25		
1515.2999	149.10		
1515.3091	138.25		
1515.3099	149.10		
1515.5019	127.20		
1515.5091	138.25		
1515.5099	149.10		
1515.9013	124.40		
1515.9018	138.25		
1515.9019	149.10		

1515.9028	138.25		
1515.9029	149.10		
1515.9038	138.25		
1515.9039	149.10		
1515.9098	138.25		
1515.9099	149.10		
1516.1091	157.25		
1516.1099	168.10		
1516.2092	164.50		PGI non necessario
1516.2093	157.25		
1516.2097	175.95		PGI non necessario
1516.2098	168.10		
1517.1063	149.15		
1517.1068	157.30		
1517.1073	130.50		
1517.1078	137.15		
1517.1083	100.70		
1517.1088	104.95		
1517.1093	80.80		
1517.1098	83.50		
1517.9020	1.00		PGI non necessario
1517.9063	237.65		
1517.9068	236.70		
1517.9071	218.25		
1517.9079	231.30		

1517.9081	196.95		
1517.9089	208.40		
1517.9091	174.00		
1517.9099	184.05		

17. Disciplinamento del mercato: sementi

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 3.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione (RS [916.151](#)).

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)		Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Informazioni complementari
0713.5015	0.00		PGI non necessario	
0713.5018	0.00		PGI non necessario	
1201.1000	0.10		20	
1202.3000	0.10		PGI non necessario	
1207.2100	0.10		20	
1209.1090	0.00		20	
1209.2100	0.00		PGI non necessario	
1209.2200	0.00		PGI non necessario	
1209.2300	0.00		PGI non necessario	
1209.2400	0.00		PGI non necessario	
1209.2500	0.00		PGI non necessario	
1209.2919	0.00		PGI non necessario	
1209.2960	0.00		PGI non necessario	

1209.2970	0.50		20	
1209.2980	0.00		PGI non necessario	

18. Disciplinamento del mercato: zucchero

Per l'importazione di alcuni dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS [531](#)). Le aliquote di dazio sono stabilite secondo l'articolo 5.

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[18-1]

Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposizioni della LAP.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)		Informazioni complementari
1701.1200	0.00		[18-1]
1701.1300	0.00		[18-1]
1701.1400	0.00		[18-1]
1701.9110	18.70		PGI non necessario
1701.9991	18.70		PGI non necessario
1701.9999	0.00		[18-1]
1702.3029	1.60		PGI non necessario
1702.3038	2.10		PGI non necessario
1702.3042	4.50		PGI non necessario
1702.3048	5.60		PGI non necessario
1702.4029	4.50		PGI non necessario
1702.6028	0.00		PGI non necessario
1702.9019	0.00		[18-1]
1702.9022	0.00		[18-1]
1702.9023	2.10		PGI non necessario

1702.9024	18.70		PGI non necessario
1702.9028	18.70		PGI non necessario
1702.9032	0.00		[18-1]
1702.9033	0.00		[18-1]
1702.9034	10.00		PGI non necessario
1702.9038	10.00		PGI non necessario

19. Disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS [0.631.256.934.953](#)) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nella colonna 3.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'ordinanza del 14 novembre 2007 sul vino (RS [916.140](#)).

[1]

Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 litri [1](CHF)		Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingenti doganali (n.)	Informazioni complementari
0806.1021			0	22	
0806.1029			20		
2009.6111			0	22	
2009.6119			20		
2009.6122			0	22	
2009.6129			20		
2009.6910			0	22	
2009.6990			20		

2009.9030		20		
2009.9069		20		
2009.9099		20		
2202.9911		0	22	
2202.9919		20		
2202.9941		0	22	
2202.9949		20		
2204.2121		0	23-25	
2204.2129	300.00	20		
2204.2131		0	23-25	
2204.2139		20		
2204.2141		0	23-25	
2204.2149		20		
2204.2221		0	23-25	
2204.2222		0	23-25	
2204.2229		20		
2204.2231		0	23-25	
2204.2232		0	23-25	
2204.2239	108.00	20		
2204.2241		20		
2204.2242		20		
2204.2923		0	23-25	
2204.2924		0	23-25	
2204.2928		20		
2204.2933		0	23-25	

2204.2934			0	23-25	
2204.2938	108.00		20		
2204.2943			20		
2204.2944			20		
2204.3000	34.00		PGI non necessario		

20. Altri prodotti agricoli soggetti all'obbligo del permesso generale d'importazione

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nelle colonne 2 e 3.

Voce di tariffa		Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Informazioni complementari
0105.1100		20	
0105.1200		20	
0105.9400		20	Per galli di peso superiore a 2000 g non è necessario un PGI

¹ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 ott. 2013 (RU **2013 3931**), dall'all. all'O del 2 apr. 2014 (RU **2014 979 1201**), dal n. II dell'O del 29 ott. 2014 (RU **2014 4001**), dal n. 11 dell'all. 3 all'O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale (RU **2016 2445**), dal n. I dell'O del DEFR del 16 set. 2016 (RU **2016 3319**), dal n. II dell'O del 26 ott. 2016 (RU **20164083**), dal n. I dell'O dell'UFAG del 19 mag. 2017 (RU **2017 3235**), dal n. I dell'O del DEFR del 9 giu. 2017 (RU **2017 3499**), dai n. II delle O del 18 ott. 2017 (RU **2017 6107**), del 31 ott. 2018 (RU **2018 4191**) e del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018 4693**).

Allegato 2¹

(art. 4 e 28)

Aliquote di dazio dei disciplinamenti di mercato: cereali da semina, alimenti per animali, semi oleosi, merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali nonché aliquote di dazio sui cereali grezzi per l'alimentazione umana

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100	Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100	Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100	Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100
-----------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	-----------------	---------------------------

	kg lordi (CHF)		kg lordi (CHF)		kg lordi (CHF)		kg lordi (CHF)
	[1]		[1]		[1]		[1]
0505.9011	4.70	0508.0091	4.70	0511.9110	0.00	0511.9911	3.70
0511.9919	3.70	0708.9010	9.00	* 0709.9991	11.00	* 0712.9070	11.00
0713.1011	8.00	* 0713.1012	0.80	* 0713.1091	8.00	* 0713.2011	8.00
0713.2012	0.80	* 0713.2091	8.00	* 0713.3111	9.00	* 0713.3112	0.90
0713.3191	9.00	* 0713.3211	9.00	* 0713.3212	0.90	* 0713.3291	9.00
0713.3311	9.00	* 0713.3312	0.90	* 0713.3391	9.00	* 0713.3411	8.00
0713.3412	0.80	* 0713.3491	8.00	* 0713.3511	9.00	* 0713.3512	0.90
0713.3591	9.00	* 0713.3911	9.00	* 0713.3912	0.90	* 0713.3991	9.00
0713.4011	9.00	* 0713.4012	0.90	* 0713.4091	9.00	* 0713.5012	9.00
0713.5013	0.90	* 0713.5091	9.00	* 0713.6011	8.00	* 0713.6012	0.80
0713.6091	8.00	* 0713.9021	9.00	* 0713.9022	0.90	* 0713.9081	9.00
0714.1010	0.00	0714.2010	0.00	0714.3010	0.00	0714.4010	0.00
0714.5010	0.00	0714.9020	0.00	0802.2110	0.00	0802.2120	0.00
0802.2210	0.70	0802.2220	0.00	0802.3110	0.00	0802.3120	0.00
0802.3210	0.70	0802.3220	0.00	0813.4081	0.00	0813.4092	0.00
0813.5012	3.70	0813.5021	3.70	0813.5081	0.00	0813.5092	3.70
0901.9011	0.00	1001.1100	11.90	1001.1931	14.00	* 1001.1939	11.00
1001.1940	1.10	* 1001.9100	40.00	1001.9931	14.00	* 1001.9939	11.00
1001.9940	1.10	* 1002.1000	55.00	1002.9031	14.00	* 1002.9039	10.00
1002.9040	1.00	* 1003.1000	51.50	1003.9020	5.00	* 1003.9030	0.30
1003.9041	2.30	* 1003.9051	14.00	* 1003.9059	10.00	* 1003.9060	1.50
1004.1000	42.00	1004.9021	0.00	1004.9031	14.00	* 1004.9039	0.00

1004.9040	0.00		1005.1000	43.00		1005.9021	2.75	*	1005.9031	14.00	*
1005.9039	11.00	*	1005.9040	1.10	*	1006.1021	14.00	*	1006.1029	0.00	*
1006.2021	14.00	*	1006.2029	0.00	*	1006.3021	14.00	*	1006.3029	0.00	*
1006.4021	14.00	*	1006.4029	0.00	*	1007.9031	14.00	*	1007.9039	7.00	*
1007.9040	0.20		1008.1031	14.00	*	1008.1039	3.00		1008.1040	0.10	
1008.2931	14.00	*	1008.2939	0.00		1008.2940	0.00		1008.3031	14.00	*
1008.3039	3.00		1008.3040	0.10		1008.4031	14.00	*	1008.4039	11.00	*
1008.4040	0.35	*	1008.5031	14.00	*	1008.5039	11.00	*	1008.5040	0.35	*
1008.6010	57.00		1008.6041	14.00	*	1008.6049	14.00	*	1008.6050	1.40	*
1008.9035	14.00	*	1008.9037	11.00	*	1008.9040	0.35	*	1101.0051	18.00	*
1101.0059	22.00	*	1102.2010	23.95	*	1102.2020	17.00	*	1102.9013	25.00	*
1102.9045	16.00	*	1102.9046	14.00	*	1102.9052	1.70		1102.9062	22.00	*
1103.1112	21.00	*	1103.1192	19.00	*	1103.1320	18.00	*	1103.1390	25.50	*
1103.1912	19.00	*	1103.1922	13.00		1103.1929	20.00		1103.1932	0.00	
1103.1993	19.00	*	1103.2012	18.00	*	1103.2022	16.00	*	1103.2092	18.00	*
1104.1220	14.00		1104.1290	20.00		1104.1912	19.00	*	1104.1922	19.00	*
1104.1929	23.30	*	1104.1993	19.00	*	1104.2220	20.00		1104.2230	13.00	
1104.2320	0.00		1104.2390	27.65	*	1104.2912	19.00	*	1104.2923	0.70	
1104.2932	23.30	*	1104.2933	18.00	*	1104.2993	17.00	*	1104.3070	2.70	
1104.3081	2.70		1104.3093	0.00		1105.1021	8.70		1105.2021	10.70	
1106.1010	11.00	*	1106.2010	0.00		1106.3010	19.70		1107.1013	1.70	
1107.1094	1.70		1107.2013	1.70		1107.2094	1.70		1108.1120	0.00	
1108.1220	0.00		1108.1320	0.00		1108.1420	1.70		1108.1912	3.70	
1108.1992	3.70		1108.2020	4.70		1201.9010	0.00		1201.9021	0.10	
1201.9023	24.35		1201.9024	18.65		1201.9026	0.10		1201.9027	0.10	

1201.9091	0.00	1202.4110	5.70	1202.4121	0.10	1202.4123	51.00
1202.4124	43.75	1202.4126	0.10	1202.4127	0.10	1202.4210	6.70
1202.4221	0.10	1202.4223	61.80	1202.4224	56.80	1202.4226	0.10
1202.4227	0.10	1203.0010	6.70	1203.0021	0.10	1203.0023	82.85
1203.0024	77.15	1203.0026	0.10	1203.0027	0.10	1204.0010	0.00
1204.0021	0.10	1204.0023	50.05	1204.0024	42.90	1204.0026	0.10
1204.0027	0.10	1205.1010	5.00	1205.1021	0.10	1205.1023	52.90
1205.1024	45.75	1205.1026	0.10	1205.1027	0.10	1205.1040	5.00
1205.1051	0.10	1205.1053	60.00	1205.1054	52.90	1205.1056	0.10
1205.1057	0.10	1205.9010	5.00	1205.9021	0.10	1205.9023	52.90
1205.9024	45.75	1205.9026	0.10	1205.9027	0.10	1205.9040	5.00
1205.9051	0.10	1205.9053	60.00	1205.9054	52.90	1205.9056	0.10
1205.9057	0.10	1206.0010	0.00	1206.0021	0.10	1206.0023	58.30
1206.0024	49.55	1206.0026	0.10	1206.0027	0.10	1206.0040	1.70
1206.0041	0.10	1206.0053	65.60	1206.0054	58.30	1206.0056	0.10
1206.0057	0.10	1207.1010	1.70	1207.1021	0.10	1207.1023	60.35
1207.1024	53.20	1207.1026	0.10	1207.1027	0.10	1207.2910	3.70
1207.2921	0.10	1207.2923	28.65	1207.2924	21.50	1207.2926	0.10
1207.2927	0.10	1207.3010	8.70	1207.3021	0.10	1207.3023	64.30
1207.3024	57.15	1207.3026	0.10	1207.3027	0.10	1207.4010	6.70
1207.4021	0.10	1207.4023	71.40	1207.4024	64.30	1207.4026	0.10
1207.4027	0.10	1207.5010	0.00	1207.5021	0.10	1207.5023	28.65
1207.5024	21.50	1207.5026	0.10	1207.5027	0.10	1207.6010	3.70
1207.6021	0.10	1207.6023	35.75	1207.6024	28.65	1207.6026	0.10
1207.6027	0.10	1207.7010	10.70	1207.7021	0.10	1207.7023	71.85

1207.7024	64.65	1207.7026	0.10	1207.7027	0.10	1207.9111	4.70
1207.9113	0.10	1207.9114	57.15	1207.9115	50.05	1207.9116	0.10
1207.9117	0.10	1207.9921	4.70	1207.9922	0.10	1207.9923	50.05
1207.9924	42.90	1207.9925	0.10	1207.9926	0.10	1207.9981	10.70
1207.9983	0.10	1207.9984	71.85	1207.9985	64.65	1207.9986	0.10
1207.9987	0.10	1208.1010	0.00	1208.9010	0.00	1209.1010	2.70
1209.2911	6.70	1209.2912	0.65	1209.9911	13.70	1209.9912	1.35
1209.9991	14.70	1212.2910	2.70	1212.9110	5.70	1212.9291	0.00
1212.9310	0.00	1212.9410	9.70	1212.9920	0.00	1213.0091	0.00
1213.0099	0.00	1214.1010	0.00	1214.9011	2.00	1214.9019	0.00
1404.9010	0.00	1501.1011	0.00	1501.1019	0.00	1501.2011	0.00
1501.2019	0.00	1501.9011	0.00	1501.9019	0.00	1502.1011	0.00
1502.1019	0.00	1502.9011	0.00	1502.9012	0.00	1502.9019	0.00
1503.0010	0.00	1504.1091	0.00	1504.2010	0.00	1504.3010	0.00
1505.0011	0.00	1505.0091	0.00	1506.0011	0.00	1506.0012	0.00
1506.0019	0.00	1507.1010	0.00	1507.9011	0.00	1507.9091	0.00
1508.1010	0.00	1508.9011	0.00	1508.9091	0.00	1509.1010	0.00
1509.9010	0.00	1510.0010	0.00	1511.1010	0.00	1511.9011	0.00
1511.9091	0.00	1512.1110	0.00	1512.1911	0.00	1512.1991	0.00
1512.2110	0.00	1512.2910	0.00	1513.1110	0.00	1513.1911	0.00
1513.1991	0.00	1513.2110	0.00	1513.2911	0.00	1513.2991	0.00
1514.1110	0.00	1514.1910	0.00	1514.9110	0.00	1514.9910	0.00
1515.1110	0.00	1515.1910	0.00	1515.2110	0.00	1515.2910	0.00
1515.3010	0.00	1515.5011	0.00	1515.5020	0.00	1515.9011	0.00
1515.9021	0.00	1515.9031	0.00	1515.9091	0.00	1516.1010	0.00

1516.2010	0.00		1517.1010	0.00		1517.9010	0.00		1518.0011	0.00	
1518.0081	0.00		1518.0093	0.00		1702.3021	0.00		1702.3033	0.00	
1702.4011	0.00		1702.6022	0.00		1702.9011	0.00		1703.9091	9.00	
1802.0010	0.00		1905.9021	0.00		2102.1091	0.00		2102.2011	0.00	
2102.2021	0.00		2103.3011	8.70		2301.1011	0.00		2301.1019	0.00	
2301.2010	0.00		2302.1010	15.00		2302.3020	10.00	*	2302.4030	11.00	*
2302.4091	11.00	*	2302.5010	0.00		2303.1011	0.00		2303.1012	1.00	
2303.1018	0.00		2303.2010	0.00		2303.3010	0.00		2304.0010	0.00	
2305.0010	0.00		2306.1010	0.00		2306.2010	0.00		2306.3010	0.00	
2306.4110	0.00		2306.4910	0.00		2306.5010	0.00		2306.6010	0.00	
2306.9011	11.70		2306.9021	0.00		2308.0020	2.70		2308.0030	0.00	
2308.0040	8.70		2308.0050	1.00		2308.0060	0.00		2309.9011	7.00	*
2309.9041	0.00		2309.9081	161.35	*	2309.9082	7.00	*	2309.9089	7.00	*
3505.1010	0.00		3505.2010	11.70		3809.1010	17.70		3823.1110	0.00	
3823.1210	3.70		3823.1910	0.00							

[1] Le aliquote di dazio possono divergere dalla tariffa generale. Le nuove aliquote di dazio sono contrassegnate con «*».

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 20 mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU2019 1583).

Allegato 3¹

(art. 10 e 27 cpv. 2^{bis} lett. a)

Contingenti doganali interi e parziali

1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (capi)
[1]	[1]	[1]
01	Animali della specie equina	3822
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale.		

2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (capi)
[1]	[1]	[1]
02	Animali della specie bovina	1200
03	Animali della specie suina	100
04	Contingente doganale n. 04 ripartito come segue:	
04.1	Animali della specie ovina	500
04.2	Animali della specie caprina	100

12	Sperma di toro (dosi/unità di applicazione)	800 000
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale		

3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
05	Animali per la macellazione, carne, prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina:	22 500
05.1	Carne secca essiccata all'aria	187
	Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 102 di 200 t nette secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0)	
05.2	Conserve di carni bovine	770
05.3	Carne kosher di animali della specie bovina	295
05.4	Carne kosher di animali della specie	20

	ovina	
05.5	Carne halal di animali della specie bovina	350
05.6	Carne halal di animali della specie ovina	175
05.7	Altra carne, prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina	20 703
05.71	di cui carne della specie bovina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.711, 05.712 e 05.713 (allegato 1):	2000
	[a] Obbligo in materia di quantità minima scaturito dal Tokyo Round del GATT, cfr. allegato 19 del Protocollo di Ginevra (1979), RS 0.632.231.53	[a]
05.711	di cui carne del cosiddetto US-Style-Beef:	700
	[b] quantità minima	[b]
05.712	di cui carne della specie bovina della qualità «high grade», conforme alle disposizioni dell'UFAG delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.712:	500
	[c] quantità minima	[c]
05.713	di cui il rimanente delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.713:	-

05.72	di cui carne ovina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.72:	4500
	[d] quantità minima	[d]
05.73	di cui carne equina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.73:	4000
	[e] quantità minima	[e]
06	Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato:	54 500
06.1	Prosciutto crudo essiccato all'aria	583
	Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 101 di 1000 t nette secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1	
06.2	Prosciutto in scatola e cotto	71
06.3	Insaccati compresi coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto	3148
	Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 301 di 3715 t nette secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1	
06.4	Altra carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato:	50 698

	di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame	42 200
		[2]
	di maiale, compresi pâté e granulato di carne per la fabbricazione di minestre nonché suini da macello provenienti dalle zone franche	8498
		[2]
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.		
[2] Quantità indicativa.		

4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
07	Latte e latticini dei sottocapitoli 0401 a 0406 della tariffa generale [2], in equivalenti	527 000

	latte	
	di cui:	
		(litri al giorno)
07.1	Latte proveniente dalle zone franche	62 128
		[3]
		(tonnellate)
07.2	Latte in polvere	300
07.3	Latticini diversi	210
07.4	Burro e altre materie grasse del latte	100
07.5	«Contingente Fontal»	2624
		[4]
07.6	Altri latticini	[5]
08	Caseina	697 [5]
[1]	In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale.	
[2]	Escluse le voci 0401.1090, 0401.2090, 0402.2119, 0402.2919, 0403.1010 (LF del 13 dic. 1974 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; RS 632.111.72), 0403.1099, 0403.9049, 0403.9059, 0403.9099, 0404.9089, 0405.1019, 0405.1099,	

0405.2091, 0405.2099, 0405.9090	
[3] In equivalenti latte: 23 360 tonnellate all'anno.	
[4] In equivalenti latte: 26 240 tonnellate.	
[5] È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale.	

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate lorde)
[1]	[1]	[1]
09	Uova di volatili, in guscio, di cui	33 735
09.1	Uova di consumo	17 428
09.2	Uova di trasformazione destinate all'industria alimentare	16 307
10	Prodotti di uova essiccate	977
		[2]
11	Prodotti diversi da quelli di uova essiccate	6866
		[2]
[1]		

In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.	
[2] È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale.	

6. Disciplinamento del mercato: fiori recisi

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
13	Fiori recisi	4590 [1]
[1] È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale.		

7. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
14	Patate e prodotti a base di patate, di cui:	23 750
14.1	Patate da semina	4 000
14.2	Patate destinate alla valorizzazione	9 250

14.3	Patate da tavola	6 500
14.3.1	Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il 2019: dal 1° maggio al 15 giugno	3 500
14.4	Prodotti a base di patate	4 000
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sono computate sul contingente da ripartire.		

8. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi freschi

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate) [1]
15	Ortaggi o legumi freschi	166 076 [2]
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.		
[2] È possibile superare la quantità prevista dal		

contingente doganale.	
------------------------------	--

9. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi congelati

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
16	Ortaggi o legumi congelati	4500

10. Disciplinamento del mercato: frutta fresca

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
		[1]
17	Mele, pere e cotogne, fresche	15 800
		[2]
18	Albicocche, ciliegie, susine (comprese le prugne) e prugne, fresche	16 340
		[2]
19	Altra frutta fresca	13 360
		[2] [3]
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le		

importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.	
[2] È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale.	
[3] Esclusi i prodotti destinati alla trasformazione industriale.	

11. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
20	Frutta da sidro e per la distillazione	172
21	Prodotti a base di frutta a granella (in equivalenti di frutta a granella)	244
31	Prodotti a base di frutta a granella (in equivalenti di frutta a granella) contingente doganale autonomo	3100
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla		

tariffa generale.	
--------------------------	--

12. Disciplinamenti del mercato: grano duro, cereali panificabili e cereali grezzi

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
		[1]
26	Grano duro, per l'alimentazione umana	110 000
		[2]
27	Cereali panificabili	70 000
27.1	Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2017	30 000
28	Cereali grezzi per l'alimentazione umana	70 000
		[2]
[1]	In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.	
[2]	È possibile superare la quantità prevista	

dal contingente doganale.	
----------------------------------	--

13. Disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (ettolitri)
		[1]
22	Succo d'uva	100 000
		[2]
23, 24 e 25	Vino	1 700 000
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.		
[2] È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale.		

¹ Aggiornato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015 (RU **2015** 1759), dal n. I cpv. 1 dell'O del 9 dic. 2016 (RU **2016** 4947), dal n. II dell'O del 18 ott. 2017 (RU **2017** 6107), dal n. I dell'O del 18 ott. 2017 (RU **2017** 6113), dal n. II dell'O del 31 ott. 2018 (RU **2018** 4191) e dal n. I dell'O dell'UFAG dell'8 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU **2019** 1215).

Allegato 4¹

(art. 31 cpv.2)

Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili

Quantitativo parziale del contingente doganale	Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente
10 000 t lorde	9 gennaio - 31 dicembre

10 000 t lorde	6 marzo - 31 dicembre
10 000 t lorde	8 maggio - 31 dicembre
10 000 t lorde	3 luglio - 31 dicembre
15 000 t lorde	4 settembre - 31 dicembre
15 000 t lorde	6 novembre - 31 dicembre

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 6 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU2017 6417).

Allegato 5¹

¹ Abrogato dall'all. all'O del 2 apr. 2014, con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979).

Allegato 6

(art. 50)

Aliquote delle tasse nel traffico merci con l'estero

Per le importazioni con PGI sono riscosse le seguenti tasse amministrative:

Gruppo di merci	Tassa per lotto di merci soggetto a imposizione (CHF)
a. Frutta, ortaggi o legumi, compresi ortaggi o legumi congelati e piante di cipolle	5.-
b. Frutta da sidro e da distillazione, compresi prodotti di frutta	5.-
c. Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate	5.-
d. Fiori recisi	5.-
e. Latticini (esclusi formaggio e quark)	5.-
f. Pollame, carni di pollame compresi preparati	5.-

g. Animali vivi delle specie bovina, suina, ovina, caprina Sperma di bovini Carni e frattaglie come pure insaccati e prodotti simili, comprese carne secca, conserve di carne ecc.	5.-
h. Vino bianco e rosso, nonché succo d'uva	3.-

Allegato 7

(art. 53)

Modifica del diritto vigente

...¹

¹ Le mod. possono essere consultate alla [RU 2011 5325](#).

RU 2011 5325

¹ RS [910.1](#)² RS [172.010](#)³ RS [631.0](#)⁴ RS [632.10](#)⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017, gli art. 40 cpv. 3, 4, 5 e 41 cpv. 1 lett. c entrano in vigore il 1° gen. 2018 ([RU 2016 4083](#)).